

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi** 1
Regolamento (CE) n. 783/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 784/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 7 705 tonnellate di riso del raccolto 1998 detenute dall'organismo d'intervento spagnolo** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 785/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 786/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che regola alcuni aiuti compensativi agromonetari concessi al Regno Unito** 16
- ★ **Regolamento (CE) n. 787/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 788/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/299/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica slovacca e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000** 25
Regolamento (CE) n. 789/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 28

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 790/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002	30
Regolamento (CE) n. 791/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo	31
Regolamento (CE) n. 792/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	32
Regolamento (CE) n. 793/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	35
Regolamento (CE) n. 794/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	37
Regolamento (CE) n. 795/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002	39
Regolamento (CE) n. 796/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002	40
Regolamento (CE) n. 797/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 698/2003	41
Regolamento (CE) n. 798/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 581/2003	42
Regolamento (CE) n. 799/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	43
Regolamento (CE) n. 800/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	47
Regolamento (CE) n. 801/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	49
Regolamento (CE) n. 802/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	52
★ Regolamento (CE) n. 803/2003 della Commissione, dell'8 aprile 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi	53
Regolamento (CE) n. 804/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .	58
Regolamento (CE) n. 805/2003 della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	61

- ★ **Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate** 63

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2003/315/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 6 febbraio 2003, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta che aggiunge all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale** . 68

Accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta che aggiunge all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale 69

Protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale 71

Commissione

2003/316/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 marzo 2003, sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 747]** 75

2003/317/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/289/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1555]** 82


2003/318/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2003, che modifica la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 1556]** 86

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2003/319/PESC del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e che abroga la posizione comune 2002/203/PESC** 87

Avviso - Bando di gara per la realizzazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (vedasi pagina 92)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 782/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 aprile 2003
sul divieto dei composti organostannici sulle navi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è seriamente preoccupata per gli effetti ambientali nocivi dei composti organostannici usati come sistemi antivegetativi sulle navi, in particolare dei rivestimenti a base di tributile (TBT).
- (2) Una convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (convenzione AFS) è stata adottata il 5 ottobre 2001 in una conferenza diplomatica (conferenza AFS) svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con la partecipazione di Stati membri della Comunità.
- (3) La convenzione AFS è una convenzione quadro che consente il divieto dei sistemi antivegetativi nocivi usati sulle navi secondo modalità ben definite e nel rispetto del principio di precauzione enunciato nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo.
- (4) Allo stato attuale, la convenzione AFS vieta soltanto l'applicazione dei composti organostannici sulle navi.
- (5) La convenzione AFS prevede date di applicazione fisse: 1° gennaio 2003 per il divieto di applicazione dei composti organostannici sulle navi e 1° gennaio 2008 per la rimozione dei composti organostannici dalle navi.

(6) La convenzione AFS entrerà in vigore soltanto 12 mesi dopo la sua ratifica da parte di almeno 25 Stati che rappresentano almeno il 25 % del tonnellaggio mondiale.

(7) Gli Stati membri dovrebbero ratificare la convenzione AFS quanto prima.

(8) Gli Stati membri dovrebbero essere posti nella migliore posizione possibile per ratificare celermente la convenzione AFS. Gli eventuali ostacoli che possano impedire tale ratifica dovrebbero essere rimossi.

(9) La conferenza AFS, considerando che il tempo restante prima del 1° gennaio 2003 può non essere sufficiente a consentire l'entrata in vigore della convenzione AFS e auspicando l'effettiva cessazione dell'uso di composti organostannici nelle navi a decorrere dal 1° gennaio 2003, nella risoluzione n. 1 della conferenza AFS ha chiesto agli Stati membri dell'IMO di adoperarsi al massimo per poter attuare la convenzione AFS in via d'urgenza e ha invitato l'industria del settore ad astenersi dall'immettere sul mercato, vendere e applicare composti organostannici a tale data.

(10) Come risultato immediato della conferenza AFS, la Commissione ha adottato la direttiva 2002/62/CE, del 9 luglio 2002, che adegua al progresso tecnico per la nona volta l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di ammissione nel mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) ⁽⁴⁾ al fine di vietare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'immissione sul mercato e l'uso di composti organostannici nei sistemi antivegetativi destinati a qualsiasi tipo di nave, indipendentemente dalla lunghezza.

⁽¹⁾ GU C 262 E del 29.10.2002, pag. 492.

⁽²⁾ Parere dell'11 dicembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 marzo 2003.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 58.

- (11) Tenuto conto della risoluzione n. 1 della conferenza AFS, sono necessari ulteriori provvedimenti per attuare le misure relative ai composti organostannici onde garantire il divieto totale dei rivestimenti a base di TBT sulle navi in tutta la Comunità e nei mari circostanti alle date indicate nella convenzione AFS.
- (12) Un regolamento rappresenta lo strumento giuridico opportuno in quanto impone agli armatori e agli Stati membri, direttamente e in un breve periodo di tempo, requisiti precisi da attuare contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità. Il presente regolamento, che dovrebbe unicamente mirare a vietare i composti organostannici, non dovrebbe rappresentare un duplicato della convenzione AFS.
- (13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) previste nella direttiva 76/79/CEE⁽¹⁾.
- (14) A livello comunitario non dovrebbero essere ammesse incertezze circa il divieto totale dei rivestimenti a base di TBT attivo; l'industria della navigazione mondiale, che deve programmare la manutenzione delle proprie navi, dovrebbe essere chiaramente e tempestivamente informata del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le navi le cui carene sono rivestite da sostanze a base di TBT attivo non potranno più approdare nei porti comunitari.
- (15) I paesi terzi, in particolare se non beneficiano del valore aggiunto di un regolamento sovranazionale, potrebbero avere difficoltà tecnico-giuridiche nell'imporre, tramite la legislazione nazionale, il divieto di applicare rivestimenti a base di TBT alle proprie navi dalla data di entrata in vigore del divieto conformemente al presente regolamento. L'attuazione del divieto di applicazione di rivestimenti a base di TBT di cui al presente regolamento dovrebbe pertanto essere sospesa per le navi battenti la bandiera di uno Stato terzo, durante un periodo interinale che inizia il 1° luglio 2003 e termina alla data di entrata in vigore della convenzione AFS.
- (16) Gli Stati di bandiera che hanno vietato l'uso di rivestimenti a base di TBT sulle proprie navi hanno un interesse economico a fare in modo che la convenzione AFS entri in vigore quanto prima, in modo da assicurare condizioni equivalenti a livello mondiale. Il presente regolamento, che vieta quanto prima a tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro di applicare rivestimenti a base di TBT, dovrebbe costituire per gli Stati di bandiera un incentivo a ratificare la convenzione AFS.
- (17) Le definizioni utilizzate e i requisiti imposti dal presente regolamento dovrebbero basarsi quanto più possibile su quelli utilizzati nella convenzione AFS.
- (18) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato anche alle navi che operano sotto l'autorità di uno Stato membro per garantire la sua applicazione anche alle piattaforme off shore. Esso non dovrebbe essere applicato alle navi da guerra o ad altre navi dello Stato in quanto esse sono già adeguatamente disciplinate dalla convenzione AFS.
- (19) Il divieto di applicare, a decorrere dal 1° luglio 2003, rivestimenti a base di TBT attivo su tutte le navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato membro e il cui sistema antivegetativo sia stato applicato, modificato o sostituito dopo tale data dovrebbe costituire per l'industria della navigazione un incentivo ad attuare la raccomandazione contenuta nella risoluzione n. 1 della conferenza AFS.
- (20) È opportuno stabilire lo stesso regime di ispezione e certificazione di quello contenuto nella convenzione AFS. In base al presente regolamento, tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t, indipendentemente dalla natura del viaggio, dovrebbero essere sottoposte ad ispezione, mentre le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t dovrebbero soltanto essere provviste di una dichiarazione di conformità al presente regolamento o alla convenzione AFS. La Comunità dovrebbe avere il diritto di introdurre un regime di ispezione armonizzato per queste navi se ciò risultasse necessario in una fase successiva.
- (21) Non è necessario prevedere dichiarazioni o ispezioni specifiche per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri in quanto tali navi, principalmente unità da diporto e pescherecci, saranno adeguatamente disciplinate dalle disposizioni della direttiva 76/769/CEE.
- (22) I certificati e i documenti rilasciati in base al presente regolamento nonché i certificati AFS e le dichiarazioni AFS rilasciati dalle parti contraenti della convenzione AFS dovrebbero essere riconosciuti.
- (23) Nel caso in cui la convenzione AFS non fosse entrata in vigore al 1° gennaio 2007, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare opportuni provvedimenti per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità al presente regolamento, nonché misure per il controllo dell'attuazione delle disposizioni dello stesso.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/3/CE della Commissione (GU L 4 del 9.1.2003, pag. 12).

- (24) Il regime più opportuno per il controllo dell'attuazione del divieto dei rivestimenti a base di TBT sulle navi e dei requisiti della convenzione AFS è quello figurante nella direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo)⁽¹⁾; al momento opportuno si dovranno apportare modifiche a tale direttiva. Considerando lo specifico ambito di applicazione di tale direttiva, durante il periodo interinale si dovrebbero applicare disposizioni equivalenti alle navi battenti la bandiera di uno Stato membro.
- (25) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽²⁾.
- (26) Per valutare il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio e proporre, se necessario, appropriate modifiche al regolamento.
- (27) L'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe essere tale da consentire l'effettivo divieto dei composti organostannici sulle navi quanto prima possibile,
- 2) «stazza lorda»: la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura di cui all'allegato 1 della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi del 1969, o di qualsiasi altra convenzione successiva;
- 3) «lunghezza»: la lunghezza secondo la definizione della convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, modificata dal protocollo del 1988, o di qualsiasi convenzione successiva;
- 4) «nave»: un'unità di qualsiasi tipo operante nell'ambiente marino e comprendente aliscafi, veicoli su cuscino d'aria, sommergibili, natanti, piattaforme fisse o galleggianti, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units — FSU) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units — FPSO);
- 5) «convenzione AFS»: la convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, adottata il 5 ottobre 2001, indipendentemente dalla sua entrata in vigore;
- 6) «organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto conformemente alle disposizioni della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime⁽³⁾;

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

Il presente regolamento mira a ridurre o ad eliminare gli effetti nocivi per l'ambiente marino e la salute umana provocati dai composti organostannici che agiscono come biocidi attivi nei sistemi antivegetativi delle navi battenti la bandiera o operanti sotto l'autorità di uno Stato membro, e delle navi, indipendentemente dalla bandiera, in entrata o in uscita dai porti degli Stati membri.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «sistema antivegetativo»: ogni rivestimento, vernice, trattamento della superficie, superficie o dispositivo usato su una nave per controllare o prevenire la fissazione di organismi indesiderabili;

- 7) «certificato AFS»: il certificato rilasciato alle navi conformemente alle disposizioni dell'allegato 4 alla convenzione AFS o, durante il periodo interinale, un certificato rilasciato secondo il modello di cui all'allegato II del presente regolamento, quando è rilasciato dall'amministrazione di qualsiasi Stato membro o da un organismo riconosciuto che agisce per suo conto;
- 8) «dichiarazione AFS»: una dichiarazione redatta in base alle disposizioni dell'allegato 4 alla convenzione AFS o, durante il periodo interinale, una dichiarazione sottoscritta dall'armatore o da un suo rappresentante autorizzato conforme al modello di cui all'allegato III del presente regolamento;
- 9) «dichiarazione di conformità AFS»: un documento che attesta la conformità all'allegato 1 della convenzione AFS, rilasciato da un organismo riconosciuto per conto dell'amministrazione di uno Stato membro;
- 10) «periodo interinale»: il periodo che inizia il 1° luglio 2003 e che termina alla data di entrata in vigore della convenzione AFS.

⁽¹⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) alle navi battenti la bandiera di uno Stato membro;
 - b) alle navi non battenti la bandiera di uno Stato membro, ma che operano sotto l'autorità di uno Stato membro, e
 - c) alle navi in approdo ad un porto o ad un terminale off shore di uno Stato membro, ma che non rientrano nelle tipologie di cui alle lettere a) o b).
2. Il presente regolamento non si applica alle navi da guerra, alle unità ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e adibite per il momento esclusivamente a servizi governativi non commerciali.

Articolo 4

Divieto di applicare composti organostannici che agiscono come biocidi

Dal 1° luglio 2003 non si possono applicare o riapplicare sulle navi sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che agiscono come biocidi.

Tuttavia, durante il periodo interinale, tale disposizione si riferisce soltanto alle navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b).

Articolo 5

Divieto della presenza di composti organostannici che agiscono come biocidi

1. Non è ammessa la presenza di composti organostannici che agiscono come biocidi nei sistemi antivegetativi applicati alle carene o alle parti e superfici esterne delle navi, che sono state autorizzate a battere la bandiera di uno Stato membro a decorrere dal 1° luglio 2003, e il cui sistema antivegetativo sia stato applicato, modificato o sostituito dopo tale data, salvo se tali navi sono provviste di un rivestimento che forma una barriera a tali composti e ne impedisce il rilascio da parte del sistema antivegetativo sottostante non conforme.

2. Dal 1° gennaio 2008, le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non usano composti organostannici che agiscono come biocidi nei sistemi antivegetativi applicati alle carene o alle parti e superfici esterne oppure sono provviste di un rivestimento che forma una barriera a tali composti impedendone il rilascio da parte del sistema antivegetativo sottostante non conforme.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle piattaforme fisse e galleggianti, alle unità galleggianti di stoccaggio e alle unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico costruite prima del 1° luglio 2003 che non si trovano in bacini di carenaggio a tale data o successivamente.

Articolo 6

Ispezione e certificazione

1. Per l'ispezione e la certificazione delle navi battenti la bandiera di uno Stato membro si applica quanto segue:

- a) conformemente ai requisiti di cui all'allegato I, a decorrere dal 1° luglio 2003, le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t, escluse le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio e le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico sono sottoposte a ispezione e certificazione prima di essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati o sostituiti i sistemi antivegetativi.
- b) Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t, escluse le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio e le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico, sono provviste di una dichiarazione AFS a dimostrazione della conformità agli articoli 4 e 5.

Se necessario la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, può istituire un regime armonizzato di certificazione e ispezione per tali navi.

- c) Per garantire la conformità al presente regolamento gli Stati membri possono stabilire misure opportune per le navi non soggette alle disposizioni delle lettere a) e b).

2. Per il riconoscimento dei certificati, delle dichiarazioni e degli attestati di conformità si applica quanto segue:

- a) A decorrere dal 1° luglio 2003, gli Stati membri riconoscono ogni certificato AFS.
- b) Fino a un anno dopo la data di cui al punto a), gli Stati membri riconoscono ogni dichiarazione di conformità AFS.
- c) A decorrere dal 1° luglio 2003 gli Stati membri riconoscono ogni dichiarazione AFS.

Tali dichiarazioni sono corredate di adeguata documentazione (ad esempio, una ricevuta d'acquisto della vernice o una fattura di un'impresa) o recano un'adeguata approvazione.

3. Se alla data del 1° gennaio 2007 la convenzione AFS non è entrata in vigore, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, adotta appropriate disposizioni per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità all'articolo 5.

*Articolo 7***Controllo dello Stato di approdo**

Durante il periodo interinale, gli Stati membri applicano alle navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t e battenti la bandiera di uno Stato membro disposizioni in materia di controllo equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/21/CE. Per le ispezioni e l'accertamento di infrazioni, gli Stati membri fanno riferimento alle disposizioni dell'articolo 11 della convenzione AFS.

Se la convenzione AFS non è entrata in vigore al 1° gennaio 2007, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, stabilisce procedure appropriate per tali controlli.

*Articolo 8***Adeguamenti**

Per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita, i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e/o agli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'IMO in relazione dell'articolo 11 della convenzione AFS, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

*Articolo 9***Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

A. GIANNITSIS

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi⁽¹⁾, in prosieguo denominato «il comitato COSS».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato COSS adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 10***Valutazione**

Entro il 10 maggio 2004 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di ratifica della convenzione AFS e fornisce informazioni sulla misura in cui i composti organostannici che agiscono come biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi sono ancora usati nelle navi non battenti la bandiera di uno Stato membro, dirette a/o provenienti da porti comunitari. Alla luce di tale relazione, la Commissione può proporre, se necessario, modifiche per garantire una riduzione accelerata del contributo delle navi non battenti la bandiera di uno Stato membro alla presenza di composti antivegetativi nocivi nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

Norme di ispezione e certificazione dei sistemi antivegetativi delle navi battenti la bandiera di uno Stato membro**1. Ispezioni**

- 1.1. A decorrere dal 1° luglio 2003 le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t, escluse le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio e le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico sono soggette alle ispezioni qui di seguito specificate:
 - a) un'ispezione iniziale prima che la nave sia messa in servizio o quando la nave è per la prima volta immessa in un bacino di carenaggio per l'applicazione dei sistemi antivegetativi;
 - b) un'ispezione al momento della sostituzione o della modifica dei sistemi antivegetativi. Tali ispezioni devono essere comprovate dal certificato prescritto al punto 2.1.
- 1.2. L'ispezione deve essere tale da garantire che il sistema antivegetativo della nave è del tutto conforme agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
- 1.3. Le ispezioni sono effettuate da funzionari debitamente autorizzati dall'amministrazione dello Stato membro o di un altro Stato membro o di una parte contraente alla convenzione AFS, oppure da un ispettore all'uopo nominato da una di tali amministrazioni oppure da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'amministrazione.
- 1.4. Salva diversa disposizione del presente regolamento, per le ispezioni di cui al punto 1.1 gli Stati membri seguono i requisiti riportati nell'allegato 4 alla convenzione AFS e le linee guida per le ispezioni e la certificazione dei sistemi antivegetativi sulle navi, allegate alla risoluzione MEPC 101(48) adottata dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO l'11 ottobre 2002.

2. Certificazione

- 2.1. Al termine dell'ispezione di cui al punto 1.1, lettera a), oppure b), uno Stato membro che non è ancora parte contraente alla convenzione AFS rilascia un certificato conforme al modello riportato nell'allegato II. Uno Stato membro che è parte contraente alla convenzione AFS rilascia un certificato AFS.
 - 2.2. Uno Stato membro può accettare una dichiarazione di conformità AFS a titolo di dimostrazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. Al più tardi un anno dopo la data menzionata al punto 1.1 un certificato di cui al punto 2.1 sostituisce tale dichiarazione AFS.
 - 2.3. Gli Stati membri prescrivono che una nave di cui al punto 1.1 sia provvista di un certificato rilasciato conformemente al punto 2.1.
 - 2.4. Ai fini della certificazione di cui al punto 2.1, gli Stati membri seguono le norme di cui all'allegato 4 della convenzione AFS.
-

ALLEGATO II

Formulari del certificato e registro dei sistemi antivegetativi

Il certificato internazionale e il registro dei sistemi antivegetativi sono redatti secondo il modello di formulari qui di seguito.

Se i formulari sono usati soltanto per navi che non sono soggette ai requisiti di ispezione e certificazione della regola 1 dell'allegato 4 della convenzione AFS, i riferimenti alla convenzione AFS possono essere soppressi.

CERTIFICATO INTERNAZIONALE DEL SISTEMA ANTIVEGETATIVO

(Il presente certificato deve essere corredato di un registro dei sistemi antivegetativi)

(Timbro ufficiale) (Stato)

Rilasciato ai sensi delle disposizioni [della convenzione internazionale sul controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi e] ⁽¹⁾ del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Sotto l'autorità del governo di

(nome dello Stato)

da

.....
(persona o organismo autorizzato)

Qualora sia stato precedentemente rilasciato un certificato, il presente sostituisce il certificato rilasciato in data

Dati della nave ⁽²⁾

Nome della nave:

Numero distintivo o lettere distintive:

Porto di registrazione:

Stazza lorda:

Numero IMO ⁽³⁾:

Un sistema antivegetativo verificato in base [all'allegato 1 della convenzione e] ⁽¹⁾ al regolamento (CE) n. 782/2003 non è stato applicato durante o dopo la costruzione di questa nave

Un sistema antivegetativo verificato in base [all'allegato 1 della convenzione e] ⁽¹⁾ al regolamento (CE) n. 782/2003 è stato applicato sulla nave in precedenza, ma è stato rimosso da
(nome dell'installazione) il (data)

Un sistema antivegetativo verificato in base [all'allegato 1 della convenzione e] ⁽¹⁾ al regolamento (CE) n. 782/2003 è stato applicato su questa nave in precedenza, ma è stato coperto da un rivestimento applicato da
(nome dell'installazione) il (data)

Un sistema antivegetativo verificato in base [all'allegato 1 della convenzione e] ⁽¹⁾ al regolamento (CE) n. 782/2003 era stato applicato a questa nave anteriormente al 1° gennaio 2003, ma deve essere rimosso o coperto con un rivestimento prima del 1° gennaio 2008

⁽¹⁾ Il testo tra parentesi può essere soppresso per le navi che non sono soggette alle ispezioni e ai requisiti di certificazione di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della convenzione AFS.

⁽²⁾ In alternativa, i dati della nave possono essere riportati orizzontalmente in riquadri.

⁽³⁾ Conformemente allo schema numerico di identificazione della nave dell'IMO adottato dall'Organizzazione marittima internazionale.

SI CERTIFICA CHE:

1. la nave è stata ispezionata conformemente [alla regola 1 dell'allegato 4 della convenzione e] ⁽¹⁾ al regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi;
2. l'ispezione dimostra che il sistema antivegetativo presente sulla nave è conforme alle norme applicabili [dell'allegato 1 della convenzione e] ⁽¹⁾ del regolamento n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

Rilasciato a:
(Luogo di rilascio del certificato)

.....
(Data di rilascio) (Firma del funzionario autorizzato al rilascio del certificato)

Data di completamento della verifica in base alla quale il certificato è rilasciato:

⁽¹⁾ Il testo tra parentesi può essere soppresso per le navi che non sono soggette alle ispezioni e ai requisiti di certificazione di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della convenzione AFS.

SCHEDA DEI SISTEMI ANTIVEGETATIVI

La presente scheda deve essere allegata in modo permanente al certificato internazionale del sistema antivegetativo.

Dati della nave

Nome della nave:

Numero distintivo o lettere distintive:

Numero IMO:

Dati dei sistemi antivegetativi applicati

Tipi di sistema antivegetativo applicati:

Date di applicazione dei sistemi antivegetativi:

Nome delle imprese e delle installazioni di applicazione

Denominazioni dei fabbricanti dei sistemi antivegetativi:

Nomi e colori dei sistemi antivegetativi:

Ingrediente(i) attivo(i) e relativo numero CAS (Chemical Abstract Service Registry Number):

Tipi di rivestimento coprente (eventuale):

Nomi e colori del rivestimento coprente (eventuale):

Date di applicazione del rivestimento coprente:

SI CERTIFICA CHE la presente scheda è corretta in ogni sua parte.

Rilasciata a:
(Luogo di rilascio della scheda)

.....
(Data di rilascio) (Firma del funzionario autorizzato che rilascia la scheda)

Visto della scheda ⁽¹⁾

SI CERTIFICA che in seguito all'ispezione prescritta ai termini [della regola 1, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato 4 alla convenzione e] ⁽²⁾ del punto 2.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi, la nave risulta conforme [alla convenzione e] ⁽²⁾ al regolamento.

Dati dei sistemi antivegetativi applicati

Tipi di sistema antivegetativo usati:

Date di applicazione dei sistemi antivegetativi:

Denominazioni delle imprese e delle installazioni di applicazione:

.....

Nomi dei produttori dei sistemi antivegetativi:

Nomi e colori dei sistemi antivegetativi:

Ingredienti attivi e relativo numero CAS:

Tipi di rivestimento coprente (eventuale):

Nomi e colori del rivestimento coprente applicato (eventuale):

Date di applicazione del rivestimento coprente:

Firmato:

(Firma del funzionario autorizzato al rilascio del registro)

Luogo:

Data ⁽³⁾:

(Timbro dell'autorità competente)

⁽¹⁾ Questa pagina deve essere riprodotta e allegata alla scheda se ritenuto necessario dall'amministrazione.

⁽²⁾ Il testo tra parentesi può essere soppresso per le navi che non sono soggette alle ispezioni e ai requisiti di certificazione di cui alla regola 1 dell'allegato 4 della convenzione AFS.

⁽³⁾ Data di completamento dell'ispezione sulla base della quale è redatto il presente visto.

ALLEGATO III

DICHIARAZIONE RELATIVA AL SISTEMA ANTI-VEGETATIVO DELLE NAVI DI LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 24 METRI, MA DI STAZZA LORDA INFERIORE A 400 TONNELLATE

redatta ai sensi del

regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Nome della nave:

Numero distintivo o lettere distintive:

Porto di registrazione:

Lunghezza:

Stazza lorda:

Numero IMO (eventuale):

Si dichiara che il sistema antivegetativo usato su questa nave è conforme agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi.

.....
(Data).....
(Firma dell'armatore o di un suo rappresentante autorizzato)**Attestato dei sistemi antivegetativi applicati**

Tipi di sistema antivegetativi usati e date di applicazione:

.....
(Data).....
(Firma dell'armatore o di un suo rappresentante autorizzato)

Tipi di sistema antivegetativo usato e data di applicazione:

.....
(Data).....
(Firma dell'armatore o di un suo rappresentante autorizzato)

Tipi di sistema antivegetativo usati e date di applicazione:

.....
(Data).....
(Firma dell'armatore o di un suo rappresentante autorizzato)

REGOLAMENTO (CE) N. 783/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 8 maggio 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,8
	096	150,7
	212	110,8
	999	116,1
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	93,9
	999	93,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	39,8
	204	41,3
	220	36,1
	600	49,5
	624	50,5
	999	43,4
0805 50 10	528	62,2
	999	62,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	79,2
	400	111,2
	404	107,8
	508	84,7
	512	80,7
	524	61,4
	528	71,7
	720	105,1
	804	82,0
	999	87,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 784/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 7 705 tonnellate di riso del raccolto 1998 detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), ultimo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione, dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento ⁽³⁾, fissa le disposizioni riguardanti le suddette procedure e condizioni.
- (2) Il quantitativo di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 1998, conservato attualmente dall'organismo d'intervento spagnolo, è molto importante ed il periodo di immagazzinamento molto lungo. È opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 7 705 tonnellate di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 1998 detenute dall'organismo d'intervento spagnolo.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo procede, nelle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91, ad un'aggiudicazione permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 7 705 tonnellate di risone a grani tondi, medi o lunghi A del raccolto 1998 da esso detenute.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte relative alla prima gara parziale è fissato al 21 maggio 2003.
2. Il termine per la presentazione delle offerte relative all'ultima gara parziale scade il 16 luglio 2003.
3. Le offerte devono essere depositate presso l'organismo d'intervento spagnolo:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
Beneficencia 8
E-28004 Madrid
Telex 23427 FEGA E
Fax (34) 915 21 98 32, (34) 915 22 43 87.

Articolo 3

Entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 785/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003
che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato
trasformato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1471/2002 ⁽⁴⁾, fissa l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati. Data l'evoluzione del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e su quello mondiale, è necessario aumentare l'importo dell'aiuto.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo di «5,86 euro» è sostituito dall'importo di «6,70 euro».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 219 del 14.8.2002, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 786/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003
che regola alcuni aiuti compensativi agromonetari concessi al Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi massimi dell'aiuto compensativo derivante dai tassi di conversione della sterlina applicabili al 31 dicembre 2000 e al 1° gennaio 2001 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 653/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'importo massimo dell'aiuto compensativo per la rivalutazione sensibile della sterlina intervenuta nel 2000 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 654/2001 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Con riguardo agli aiuti compensativi derivanti dai tassi di conversione applicabili per taluni aiuti diretti e misure strutturali o ambientali, l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2799/98 prevede che l'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo. L'articolo 5, paragrafo 4, del predetto regolamento prevede che l'importo massimo dell'aiuto compensativo deve essere ridotto o annullato in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di conversione constatati il primo giorno del secondo e del terzo periodo.
- (4) Dall'esame del tasso di cambio stabilito per la sterlina dal regolamento (CE) n. 445/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per l'anno 2003 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali ⁽⁴⁾, risulta un deprezzamento di detta moneta.
- (5) Di conseguenza, è opportuno annullare gli importi della terza rata degli aiuti compensativi per il Regno Unito legati ai fatti generatori del 31 dicembre 2000 e del 1° gennaio 2001.

- (6) Quanto agli aiuti compensativi per le rivalutazioni sensibili delle monete nazionali, l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2799/98 prevede che l'importo dell'aiuto corrisposto per il secondo e il terzo periodo è ridotto, rispetto a quello del periodo precedente, almeno di un terzo dell'importo concesso nel primo periodo e che gli importi corrisposti per il secondo e il terzo periodo sono ridotti o annullati in base all'effetto sul reddito dell'evoluzione dei tassi di cambio constatata sino all'inizio del mese che precede il primo mese cui è riferito l'importo di cui trattasi, tenendo conto della situazione del mercato durante il medesimo arco di tempo.
- (7) Dall'esame della media dei tassi di cambio fissati per la sterlina tra il 1° marzo 2002 e il 31 gennaio 2003 risulta un deprezzamento di questa moneta per il suddetto periodo.
- (8) Di conseguenza, è opportuno annullare l'importo della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito che riguarda la rivalutazione sensibile della sterlina intervenuta nel 2000.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi massimi della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito, di cui al regolamento (CE) n. 653/2001, corrispondente agli aiuti per i quali il fatto generatore interviene il 31 dicembre 2000 o il 1° gennaio 2001, sono annullati.

Articolo 2

L'importo massimo della terza rata dell'aiuto compensativo per il Regno Unito di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 654/2001, per quanto riguarda la rivalutazione sensibile della sterlina intervenuta nel 2000, è annullato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 91 del 31.3.2001, pag. 62.

⁽³⁾ GU L 91 del 31.3.2001, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU L 67 del 12.3.2003, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 787/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a questo regolamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2302/2002 ⁽⁴⁾, stabilisce tra l'altro le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi d'importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Al fine di mettere in le concessioni previste dalle decisioni del Consiglio 2003/263/CE ⁽⁵⁾, 2003/298/CE ⁽⁶⁾ e 2003/299/CE ⁽⁷⁾ relative alla conclusione dei protocolli di adeguamento degli aspetti commerciali degli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e, rispettivamente, la Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, occorre aprire i nuovi contingenti tariffari all'importazione o aumentare alcuni contingenti esistenti.
- (2) Poiché i contingenti all'importazione previsti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono aperti normalmente soltanto il 1° luglio e il 1° gennaio, occorre prevedere un nuovo periodo di presentazione delle domande di titoli d'importazione dal 1° al 25 maggio 2003 e derogare alle disposizioni degli articoli 6, 12, 14 e 16 del suddetto regolamento.
- (3) La decisione 2003/18/CE del Consiglio ⁽⁸⁾, che ha approvato il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dei

risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, ha abrogato il regolamento (CE) n. 2435/2000. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio ⁽⁹⁾, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1706/98. Occorre pertanto sostituire i riferimenti fatti a questo regolamento nel regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (5) L'articolo 12, primo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001 dispone che ogni operatore possa presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente. Un'eccezione è prevista per i contingenti di prodotti originari della Repubblica ceca e della Slovacchia, i cui numeri di contingente sono identici per il fatto che i due paesi costituivano un solo Stato. I numeri dei contingenti per questi due paesi sono differenziati a partire dal 1° maggio 2003. Occorre pertanto sopprimere questa eccezione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽¹⁰⁾, prevede la gestione del contingente n. 09.1924 secondo il principio del «primo arrivato, primo servito», ai sensi degli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 della Commissione ⁽¹²⁾. Occorre prevedere le disposizioni relative al titolo d'importazione nel caso di tale gestione dei contingenti.
- (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2535/2001.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 78.

⁽⁵⁾ GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

⁽⁹⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 5 le lettere b) e c) sono sostituite dal testo seguente:

«b) contingenti previsti dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1151/2002 (*), (CE) n. 1361/2002 (**), (CE) n. 1362/2002 (***) , (CE) n. 1408/2002 (****) e dalle decisioni del Consiglio 2003/18/CE (*****), 2003/263/CE (*****), 2003/298/CE (*****) e 2003/299/CE (*****);

c) contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (*****);

(*) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15.

(**) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1.

(***) GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

(****) GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9.

(*****) GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

(*****) GU L 97 del 15.4.2003, pag. 53.

(*****) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 12.

(*****) GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

(*****) GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.»;

2) all'articolo 12, primo comma, la seconda frase è soppressa;

3) al titolo 2, è inserito il capo I bis seguente:

«CAPO I BIS

IMPORTAZIONI NEL QUADRO DEI CONTINGENTI GESTITI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 308 BIS A 308 QUATER DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93

Articolo 19 bis

1. Nel quadro del contingente previsto dal regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio (*) e figurante nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Fermo restando il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, le importazioni nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

3. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.

La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice NC di 8 cifre. Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo.

Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile.

(*) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.»;

4) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

«a) regolamento (CE) n. 2286/2002;»

5) l'allegato I è modificato come segue:

a) alla parte I.B i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

b) la parte I.C è sostituita dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

6) la parte II. A dell'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento;

7) l'allegato che figura nell'allegato IV del presente regolamento è inserito come allegato VII bis.

Articolo 2

Per i contingenti aperti il 1° maggio 2003 di cui all'allegato I, parte B, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, quale modificato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni seguenti:

1) In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate dal 1° al 25 maggio 2003.

La domanda di titolo riguarda al massimo il 10 % della quantità del contingente aperto il 1° maggio 2003 e non può essere inferiore a 10 tonnellate.

2) In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori che hanno introdotto una domanda di titolo d'importazione nel corso del periodo dal 1° al 10 gennaio 2003 possono presentare una nuova domanda per questo stesso contingente a titolo del presente regolamento.

3) Non si applica il disposto dell'articolo 16, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

1. Prodotti originari della Polonia

N. del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantità aperte l'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.1.2003 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.5.2003	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004	Incremento annuo a partire dall'1.7.2004
09.4813	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99		Esenzione	12 575	6 000	6 000	575	14 300	1 430
09.4814	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90		Esenzione	7 545	3 600	3 600	345	8 580	860
09.4815	0406		Esenzione	11 318	5 400	5 400	518	12 870	1 290

2. Prodotti originari della Repubblica ceca

N. del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantità aperte l'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.1.2003 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.5.2003	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004	Incremento annuo a partire dall'1.7.2004
09.4611	0402		Esenzione	4 188	1 438	1 438	1 312	5 500	0
09.4636	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69		Esenzione	150	—	—	150	300	0

N. del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantità aperte l'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.1.2003 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.5.2003	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004	Incremento annuo a partire dall'1.7.2004
09.4637	0404		Esenzione	300	—	—	300	600	0
09.4612	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90		Esenzione	1 375	625	625	125	1 500	0
09.4613	0406		Esenzione	6 630	3 315	3 315	—	7 395	765

3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

N. del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantità aperte l'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.1.2003 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.5.2003	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004	Incremento annuo a partire dall'1.7.2004
09.4641	0402		Esenzione	2 500	750	750	1 000	3 500	0
09.4645	0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0404		Esenzione	250	—	—	250	500	0

N. del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2002 al 30.6.2003	Quantità aperte l'1.7.2002 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.1.2003 ⁽³⁾	Quantità aperte l'1.5.2003	Quantità annuali (in t) dall'1.7.2003 al 30.6.2004	Incremento annuo a partire dall'1.7.2004
09.4642	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90 10 0405 90 90		Esenzione	750	375	375	—	750	0
09.4643	0406		Esenzione	2 930	1 430	1 430	70	3 000	300

ALLEGATO II

«ALLEGATO I.C

Contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Paese d'origine	Contingente dall'1.1. al 31.12 (quantità in t)		Riduzione dei dazi doganali
				annuale	annuale	
09.4026	0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	ACP	1 000	500	65 %
09.4027	0406	Formaggi e latticini	ACP	1 000	500	65 %

⁽¹⁾ Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO IIA

Concessioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2286/2002

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Riduzione dei dazi doganali (%)
0401		16
da 0403 10 11 a 0403 10 39		16
da 0403 90 11 a 0403 90 69		16
0404		16
0405 10		16
0405 20 90		16
0405 90		16
1702 11 00		16
1702 19 00		16
2106 90 51		16
2309 10 15		16
2309 10 19		16
2309 10 39		16
2309 10 59		16
2309 10 70		16
2309 90 35		16
2309 90 39		16
2309 90 49		16
2309 90 59		16
2309 90 70		16

(1) Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO VII bis

Contingente tariffario nel quadro dell'allegato I dell'accordo di associazione con la Repubblica del Cile

N. del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF)	Quantità annuali (in t) (base = anno civile)		Incremento annuo a partire dal 2005
				dall'1.2.2003 al 31.12.2003	2004	
09.1924	0406	Formaggi e latticini	Esenzione	1 375	1 500	75»

**REGOLAMENTO (CE) N. 788/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

**che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/299/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cereali-
coli originari della Repubblica slovacca e che modifica il regolamento (CE) n. 2809/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/299/CE del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2003/299/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato e granturco originari rispettivamente della Repubblica slovacca.
- (2) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi del frumento e del granturco oggetto dei suddetti contingenti tariffari, è opportuno subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati, i titoli devono essere rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.
- (3) Per garantire una corretta gestione dei contingenti è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.
- (4) Per tener conto delle condizioni di fornitura, è opportuno che i titoli d'importazione siano validi dalla data in cui sono rilasciati sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.
- (5) Ai fini di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 ⁽³⁾, per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.
- (6) Per una corretta gestione dei contingenti è necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23

maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2003 ⁽⁵⁾.

- (7) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca, fra la Commissione e gli Stati membri, dei quantitativi richiesti e importati.
- (8) Poiché il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca ⁽⁶⁾, è stato abrogato dalla decisione 2003/299/CE, occorre modificare il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca e dalla Repubblica di Polonia e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 573/2003 ⁽⁸⁾.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni di frumento e di frumento segalato di cui al codice NC 1001, indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica slovacca e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4646, ai sensi della decisione 2003/299/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.
2. Le importazioni di granturco di cui al codice NC 1005, indicate nell'allegato I, originarie della Repubblica slovacca e che beneficiano di un dazio zero all'importazione, nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.4647, ai sensi della decisione 2003/299/CE, sono soggette ad un titolo d'importazione rilasciato in conformità di tale regolamento.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.2003, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 74 del 19.3.2003, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16.

⁽⁸⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25.

3. I prodotti di cui ai paragrafi da 1 a 2 sono immessi in libera pratica dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'accordo europeo tra la Comunità e tale paese;
- b) dichiarazione su fattura emessa dall'esportatore conformemente alle disposizioni del protocollo suddetto.

Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata.

2. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) dello stesso giorno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax (numero (32-2) 295 25 15) alla Commissione, conformemente al modello che figura nell'allegato II, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi indicati nelle domande di titoli d'importazione.

Questa informazione è comunicata separatamente da quelle relative alle altre domande di titoli d'importazione per i cereali.

3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti.

4. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, i titoli sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda. Entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno del rilascio dei titoli, le autorità competenti degli Stati membri comunicano mediante fax alla Commissione il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli lo stesso giorno.

Articolo 3

Conformemente a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la durata di validità del titolo è calcolata dal giorno del rilascio effettivo.

I titoli d'importazione sono validi sino alla fine del mese successivo a quello del rilascio.

Articolo 4

I diritti che derivano dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

Articolo 5

Il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 6

La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, il nome del paese d'origine;
- b) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Regolamento (CE) n° 788/2003
 - Forordning (EF) nr. 788/2003
 - Verordnung (EG) Nr. 788/2003
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 788/2003
 - Regulation (EC) No 788/2003
 - Règlement (CE) n° 788/2003
 - Regulamento (CE) n. 788/2003
 - Verordening (EG) nr. 788/2003
 - Regulamento (CE) n.º 788/2003
 - Asetus (EY) N:o 788/2003
 - Förordning (EG) nr 788/2003
- c) nella casella 24, l'indicazione «dazio zero».

Articolo 7

La cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR/t.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 2809/2000 è modificato come segue:

- 1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica di Polonia e che modifica il regolamento (CE) n. 1218/96;»
- 2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

L'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento originari dalla Repubblica ceca e della Repubblica di Polonia che fruiscono dell'esonero parziale o totale dal dazio all'importazione, nei limiti delle quantità e dei tassi di riduzione o dell'importo ivi indicati, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato conformemente alle disposizioni del presente regolamento;»
- 3) nell'allegato I sono soppresse le righe concernenti la Repubblica slovacca.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Paese d'origine	Codice NC	Numero d'ordine del contingente	Designazione delle merci	Aliquota del dazio	Quantitativo dal- l'1.1.2003 al 31.12.2003 (tonnellate)	Quantitativo annuo dal- l'1.1.2004 (tonnellate)
Repubblica slovacca	1001	09.4646	Frumento (grano) e frumento segalato	Esenzione	100 000	0
Repubblica slovacca	1005	09.4647	Granturco	Esenzione	70 000	0

ALLEGATO II

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

Contingenti d'importazione per il frumento e il granturco provenienti dalla Repubblica slovacca aperti dalla decisione 2003/299/CE del Consiglio

Contingente	Prodotto	Codice NC	Paese d'origine	Quantitativo chiesto (tonnellate)
Frumento	Frumento (grano) e frumento segalato	1001		
Granturco	Granturco	1005		

**REGOLAMENTO (CE) N. 789/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁵⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 8 maggio 2003, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,00	0,03	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	9,19	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 790/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventinovesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1331/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1331/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2002/2003 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 432/2003 ⁽⁴⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2002, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare

della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventinovesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventinovesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1331/2002, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 49,930 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 195 del 24.7.2002, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 791/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 715/2003 ⁽²⁾ in particolare gli articoli 7 e 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽⁴⁾, ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2001 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.
- (3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 7 maggio 2003, le quantità ancora disponibili per il periodo fino al 30 giugno 2003, per la zona di destina-

zione 3) Europa dell'Est, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2001, rischiano di essere superate, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno sospendere per questa zona fino al 1° luglio 2003 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 30 aprile al 6 maggio 2003 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 4,34 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa dell'Est.

2. Fino al 1° luglio 2003, sono sospesi per la zona di destinazione 3) Europa dell'Est il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 7 maggio 2003, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 9 maggio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 25.4.2003, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CE) N. 792/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati come tali devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽³⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane. La stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni concesse all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	41,35 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	42,50 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	41,35 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	42,50 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4495
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	44,95
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	46,20
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	46,20
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4495

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 793/2003 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 8 maggio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 9130	C09	EUR/t	21,75
1001 10 00 9400	—	EUR/t	—	1101 00 15 9150	C09	EUR/t	20,00
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 9170	C09	EUR/t	18,50
1001 90 99 9000	C05	EUR/t	0	1101 00 15 9180	C09	EUR/t	17,25
1002 00 00 9000	C06	EUR/t	0	1101 00 15 9190	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	C07	EUR/t	0	1102 10 00 9500	C10	EUR/t	38,25
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	C10	EUR/t	30,25
1004 00 00 9400	C06	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	C11	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1005 90 00 9000	C08	EUR/t	0	1103 11 10 9400	C11	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	C11	EUR/t	0 ⁽¹⁾
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C09	EUR/t	23,25				

⁽¹⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C05 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C06 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C07 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia e della Slovenia.

C08 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia.

C09 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Romania.

C10 Tutte le destinazioni a eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C11 Tutte le destinazioni a eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

REGOLAMENTO (CE) N. 794/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)								
Codice prodotto	Destinazione	Corrente 5	1° term. 6	2° term. 7	3° term. 8	4° term. 9	5° term. 10	6° term. 11
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	0	-17,00	-17,00	-17,00	—	—
1002 00 00 9000	C03	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	A05	0	0	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	0	-12,00	-12,00	-12,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0	—	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	0	-23,25	-23,25	-23,25	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	0	-21,75	-21,75	-21,75	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	0	-20,00	-20,00	-20,00	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	0	-18,50	-18,50	-18,50	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	0	-17,25	-17,25	-17,25	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0	-38,25	-38,25	-38,25	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0	-30,25	-30,25	-30,25	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C03 Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Serbia e Montenegro, Albania, Romania, Bulgaria, Armenia, Georgia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Malta, Cipro e Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 795/2003 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2003****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1582/2002 della Commissione, del 5 settembre 2002, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione dell'Estonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Ungheria, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1582/2002.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1582/2002 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 al 8 maggio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1582/2002 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 9,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 13.9.2001, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 796/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1163/2002 ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1324/2002 ⁽⁵⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lituania e della Lettonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 899/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/2002 ⁽⁷⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 maggio 2003, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 899/2002, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 17,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 194 del 23.7.2002, pag. 26.

⁽⁶⁾ GU L 142 del 31.5.2002, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 797/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

**che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui
al regolamento (CE) n. 698/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 698/2003 della Commissione ⁽³⁾.

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 2 al 8 maggio 2003 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 698/2003, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 44,92 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 108 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 798/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al
regolamento (CE) n. 581/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 581/2003 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 al 8 maggio 2003 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 581/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 799/2003 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2003

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1786/2001 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.⁽⁵⁾ GU L 117 del 15.7.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 242 del 12.9.2001, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	(EUR/100 kg)	
		Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	—	—
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) -- negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	3,189	3,189
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	— 1,139	— 1,139
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) -- negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) -- negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) – negli altri casi	2,525 0,732 2,525 1,894 0,549 1,894 0,732 2,525 2,525 0,732 2,525	2,525 0,732 2,525 1,894 0,549 1,894 0,732 2,525 2,525 0,732 2,525

		(EUR/100 kg)	
Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – grani lunghi	13,300 13,300 13,300	13,300 13,300 13,300
1006 40 00	Rotture di riso	3,400	3,400
1007 00 90	Sorgo	1,139	1,139

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1153/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2003 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 113 del 7.5.2003, pag. 3.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 8 maggio 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	16,80	7,90
1701 11 90 ⁽¹⁾	16,80	14,19
1701 12 10 ⁽¹⁾	16,80	7,71
1701 12 90 ⁽¹⁾	16,80	13,67
1701 91 00 ⁽²⁾	19,16	16,99
1701 99 10 ⁽²⁾	19,16	11,55
1701 99 90 ⁽²⁾	19,16	11,55
1702 90 99 ⁽³⁾	0,19	0,45

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 801/2003 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2003****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 5 700 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/2002 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 5 700 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 8 maggio 2003, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	102	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	127
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	102		064 e 066	EUR/t	153
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	102		A97	EUR/t	133
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	133
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	102		064 e 066	EUR/t	153
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	102	1006 30 67 9900	064 e 066	EUR/t	153
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	102	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	127
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		R02	EUR/t	133
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	102		R03	EUR/t	138
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	102		064 e 066	EUR/t	153
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	102		A97	EUR/t	133
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—		021 e 023	EUR/t	133
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	102	1006 30 92 9900	R01	EUR/t	127
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	102		A97	EUR/t	133
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	102		064 e 066	EUR/t	153
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		R01	EUR/t	127
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	127	1006 30 94 9100	R01	EUR/t	127
	R02	EUR/t	133		R02	EUR/t	133
	R03	EUR/t	138		R03	EUR/t	138
	064 e 066	EUR/t	153		064 e 066	EUR/t	153
	A97	EUR/t	133		A97	EUR/t	133
	021 e 023	EUR/t	133		021 e 023	EUR/t	133
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	127	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	127
	A97	EUR/t	133		A97	EUR/t	133
	064 e 066	EUR/t	153		064 e 066	EUR/t	153
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	127	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	127
	R02	EUR/t	133		R02	EUR/t	133
	R03	EUR/t	138		R03	EUR/t	138
	064 e 066	EUR/t	153		064 e 066	EUR/t	153
	A97	EUR/t	133		A97	EUR/t	133
	021 e 023	EUR/t	133		021 e 023	EUR/t	133
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	127	1006 30 96 9900	R01	EUR/t	127
	064 e 066	EUR/t	153		A97	EUR/t	133
	A97	EUR/t	133		064 e 066	EUR/t	153
1006 30 65 9100	R01	EUR/t	127	1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	133
	R02	EUR/t	133		—	EUR/t	—
	R03	EUR/t	138	1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
	064 e 066	EUR/t	153				
	A97	EUR/t	133				
	021 e 023	EUR/t	133				

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per le quantità seguenti secondo la destinazione:

Destinazione R01:	2 000 t,
Insieme delle destinazioni R02, R03:	1 000 t,
Destinazioni 021 e 023:	400 t,
Destinazioni 064 e 066:	2 000 t,
Destinazione A97:	300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40 ad eccezione di: Antille olandesi, Aruba, Isole Turcke e Caiques, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 802/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 649/2003 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 maggio 2003 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di giugno 2003 possono essere presentate domande di titoli per 10 721,187 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 803/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 aprile 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 762/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2368/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 254/2003 del Consiglio ⁽³⁾, consente di modificare l'elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley includendo i membri dell'OMC e i territori doganali separati che soddisfano i requisiti del sistema;
- (2) il presidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley ha fornito, mediante un avviso del 5 maggio 2003, un elenco aggiornato dei partecipanti al sistema. Sono stati aggiunti all'elenco Camerun, Mali, Polonia, Slovenia, Tunisia e Turchia, mentre la Romania è stata depennata. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II;

- (3) durante la sessione plenaria del sistema di certificazione del processo di Kimberley svoltasi dal 28 al 30 aprile 2003, si è deciso che il presidente avrebbe pubblicato un elenco aggiornato dei partecipanti entro il 10 giugno 2003 per poi confermare o ritirare con una decisione successiva, entro il 31 luglio 2003, lo status di partecipanti di tutti i paesi ripresi nell'elenco aggiornato;
- (4) le misure di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 2003.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 109 dell'1.5.2003, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 36 dell'11.2.2003, pag. 7.

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate di cui agli articoli 2, 3, 5, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ALGERIA	70065 — 900 Brasilia — DF Brasile
ANGOLA	BURKINA FASO
Ministry of Geology and Mines Rua Hochi Min Luanda	CAMERUN
ARMENIA	CANADA
Department of Gemstones and Jewellery Ministry of Trade and Economic Development Yerevan Armenia	— <i>Internazionale:</i> Department of Foreign Affairs and International Trade Peace Building and Human Security Division Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2 Canada
AUSTRALIA	— <i>Per il facsimile del certificato PK canadese:</i> Stewardship Division International and Domestic Market Policy Division Mineral and Metal Policy Branch Minerals and Metals Sector Natural Resources Canada 580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6 Ottawa, Ontario Canada K1A 0E4
— Community Protection Section Australian Customs Section Customs House, 5 Constitution Avenue Canberra ACT 2601 Australia	— <i>Inchieste generali:</i> Kimberley Process Office Minerals and Metals Sector (MMS) Natural Resources Canada (NRCan) 10th Floor, Area A-7 580 Booth Street Ottawa, Ontario, Canada K1A 0E4
— Minerals Development Section Department of Industry, Tourism and Resources GPO Box 9839 Canberra ACT 2601 Australia	
BIELORUSSIA	
Department of Finance Sovetskaja Str., 7 220010 Minsk Repubblica di Bielorussia	
BOTSWANA	CIPRO
Ministry of Minerals, Energy & Water Resources PI Bag 0018 Gaborone Botswana	COMUNITÀ EUROPEA
BRASILE	Commissione europea DG Relazioni esterne/A/2 170, Rue de la Loi B-1040 Bruxelles Belgio
Ministry of Mines and Energy Esplanada dos Ministerios — Bloco "U" — 3° andar	CONGO, Repubblica del

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
17th floor, BCDC Tower
30th June Avenue
Kinshasa
Repubblica democratica del Congo

Foreign Policy Bureau
Ministry of Foreign Affairs
2-11-1, Shibakoen Minato-ku
105-8519 Tokyo
Giappone

GUINEA

COREA, Repubblica democratica popolare di

COREA, Repubblica di

— *UN Division*

Ministry of Foreign Affairs and Trade
Government Complex Building
77 Sejong-ro, Jongro-gu
Seul, Corea

— *Trade Policy Division*

Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
1 Joongang-dong, Kwacheon-City
Kyunggi-do
Corea

Ministry of Mines and Geology
BP 2696
Conakry
Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission
P O Box 1028
Upper Brickdam
Stabroek
Georgetown
Guyana

COSTA D'AVORIO

EMIRATI ARABI UNITI

Dubai Metals and Commodities Centre
PO Box 63
Dubai
Emirati arabi uniti

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry
Hong Kong Special Administrative Region
Peoples Republic of China
Room 703, Trade and Industry Tower
700 Nathan Road
Kowloon
Hong Kong, Cina

FEDERAZIONE RUSSA

Gokhran of Russia
14, 1812 Goda St.
121170 Mosca
Russia

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council
Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
Mumbai 400 004
India

FILIPPINE

GABON

Ministry of Mines, Energy, Oil and Hydraulic Resources of Gabon
B.P. 576 or 874
Libreville
Gabon

ISRAELE

Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 3007
521 30 Ramat Gan
Israele

GHANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)
Diamond House,
Kinbu Road,
P.O. Box M. 108
Accra
Ghana

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Foreign Trade,
Ministry of Commerce
Vientiane
Laos

GIAPPONE

United Nations Policy Division

LESOTHO

Commission of Mines and Geology
P.O. Box 750
Maseru 100
Lesotho

LIBANO	Youyi Building Brookfields Freetown Sierra Leone
MALAYSIA	
Ministry of Trade and Industry Block 10, Komplek Kerajaan Jalan Duta 50622 Kuala Lumpur Malaysia	SLOVENIA
MALI	SRI LANKA
MALTA	Trade Information Service Sri Lanka Export Development Board 42 Nawam Mawatha Colombo 2 Sri Lanka
MAURIZIO	STATI UNITI D'AMERICA
Ministry of Commerce and Co-operatives Import Division 2nd Floor, Anglo-Mauritius House Intendance Street Port Louis Maurizio	U.S. Department of State 2201 C St., N.W. Washington D.C. Stati Uniti d'America
MESSICO	SUDAFRICA
NAMIBIA	South African Diamond Board 240 Commissioner Street Johannesburg Sudafrica
Diamond Commission Ministry of Mines and Energy Private Bag 13297 Windhoek Namibia	SVIZZERA
NORVEGIA	State Secretariat for Economic Affairs Export Control Policy and Sanctions Effingerstrasse 1 3003 Berna Svizzera
Ministry of Foreign Affairs PO Box 8114 Dep. N-0032 Oslo Norvegia	SWAZILAND
POLONIA	Geological Surveys and Mines Department Box 9, Mbabane Swaziland
REPUBBLICA CECA	TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, territorio doganale separato
Ministry of Finance Letenska 15 Praga 1 Repubblica ceca	Import and Export office Licensing and Administration Board of Foreign Trade Taiwan
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	TANZANIA
Independent Diamond Valuators (IDV) Immeuble SOCIM, 2eme etage BP 1613 Bangui Repubblica centrafricana	Commission for Minerals Ministry of Energy and Minerals PO Box 2000 Dar es Salaam Tanzania
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	THAILANDIA
Department of Inspection and Quarantine Clearance General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine(AQSIQ) 9 Madiandonglu Haidian District, Beijing Repubblica popolare cinese	Ministry of Commerce Department of Foreign Trade 44/100 Thanon Sanam Bin Nam-Nonthaburi Muang District Nonthaburi 11000 Thailandia
SIERRA LEONE	TOGO
Ministry of Mineral Resources	

TUNISIA

TURCHIA

UCRAINA

— *Ministry of Finance*

State Gemological Center
Degtyarivska St. 38-44
Kiev
04119 Ucraina

— *International Department*

Diamond Factory "Kristall"
600 Letiya Street 21
21100 Vinnitsa
Ucraina

UNGHERIA

Licensing and Administration Office of the Ministry of Economy and
Transport
Margit krt. 85
1024 Budapest
Ungheria

VENEZUELA

Ministry of Energy and Mines
Apartado Postal No. 61536 Chacao
Caracas 1006
Av. Libertadores, Edif. PDVSA, Pent House B
La Campina — Caracas
Venezuela

VIETNAM

Export-Import Management Department
Ministry of Trade of Vietnam
31 Trang Tien
Hanoi 10.000
Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office
Ministry of Mines and Mining Development
Private Bag 7709, Causeway
Harare
Zimbabwe»

**REGOLAMENTO (CE) N. 804/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2003**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie

grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

- (5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.
- (6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 8 maggio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	35,35	1104 23 10 9300	C14	EUR/t	29,04
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	30,30	1104 29 11 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	C11	EUR/t	30,30	1104 29 51 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C17	EUR/t	17,09	1104 29 55 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C17	EUR/t	11,62	1104 30 10 9000	C13	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C18	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	C14	EUR/t	6,31
1103 19 40 9100	C16	EUR/t	0,00	1107 10 11 9000	C21	EUR/t	0,00
1103 19 10 9100 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	45,45	1107 10 91 9000	C21	EUR/t	20,27
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	35,35	1108 11 00 9200	C10	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	C19	EUR/t	30,30	1108 11 00 9300	C10	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	C14	EUR/t	30,30	1108 12 00 9200	C10	EUR/t	40,40
1103 19 10 9000	C16	EUR/t	31,89	1108 12 00 9300	C10	EUR/t	40,40
1103 19 30 9100	C14	EUR/t	17,65	1108 13 00 9200	C10	EUR/t	40,40
1103 20 60 9000	C20	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	C10	EUR/t	40,40
1103 20 20 9000	C17	EUR/t	11,62	1108 19 10 9200	C10	EUR/t	51,68
1104 19 69 9100	C14	EUR/t	17,09	1108 19 10 9300	C10	EUR/t	51,68
1104 12 90 9100	C13	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	C10	EUR/t	0,00
1104 12 90 9300	C13	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	39,58
1104 19 10 9000	C13	EUR/t	0,00	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	C10	EUR/t	30,30
1104 19 50 9110	C14	EUR/t	40,40	1702 30 91 9000	C10	EUR/t	39,58
1104 19 50 9130	C14	EUR/t	32,83	1702 30 99 9000	C10	EUR/t	30,30
1104 29 01 9100	C14	EUR/t	17,09	1702 40 90 9000	C10	EUR/t	30,30
1104 29 03 9100	C14	EUR/t	17,09	1702 90 50 9100	C10	EUR/t	39,58
1104 29 05 9100	C14	EUR/t	22,78	1702 90 50 9900	C10	EUR/t	30,30
1104 29 05 9300	C14	EUR/t	18,22	1702 90 75 9000	C10	EUR/t	41,47
1104 22 20 9100	C13	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	C10	EUR/t	28,79
1104 22 30 9100	C13	EUR/t	0,00	2106 90 55 9000	C10	EUR/t	30,30
1104 23 10 9100	C14	EUR/t	37,88				

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

C11 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C12 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Polonia.

C13 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Lituania.

C14 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia e dell'Ungheria.

C15 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Polonia.

C16 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia e della Lituania.

C17 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Polonia e della Slovenia.

C18 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, della Polonia e della Slovenia.

C19 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria e della Slovenia.

C20 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania e della Romania.

C21 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lituania, della Romania e della Slovenia.

REGOLAMENTO (CE) N. 805/2003 DELLA COMMISSIONE**dell'8 maggio 2003****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 maggio 2003, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	C10	EUR/t	25,25
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	C10	EUR/t	5,70

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Le altre destinazioni sono definite come segue:

C10 Tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia.

DIRETTIVA 2003/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'8 aprile 2003****che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 153 del trattato stabilisce che per assicurare un livello adeguato di protezione dei consumatori la Comunità contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici.
- (2) Nella sua risoluzione del 13 marzo 1984 ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ha definito misura prioritaria l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza su tutte le strade urbane e rurali. Nella sua risoluzione del 18 febbraio 1986 ⁽⁵⁾, esso ha sottolineato la necessità di rendere obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, inclusi i bambini, con l'unica eccezione dei mezzi di trasporto pubblici.
- (3) La direttiva 91/671/CEE ⁽⁶⁾ prevede l'uso obbligatorio dei sistemi di ritenuta per bambini sui sedili provvisti di cinture di sicurezza. Tale direttiva non specifica tuttavia quale tipo di sistema di ritenuta per bambini sia appropriato e consente il trasporto di bambini non assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato, qualora tale sistema non sia disponibile.
- (4) Sono necessari un uso più rigoroso di tali sistemi e di conseguenza una più stretta ottemperanza al principio dell'uso obbligatorio, previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva.

- (5) In virtù della decisione 97/836/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, la Comunità ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni.
- (6) Con la sua adesione a tale accordo la Comunità ha aderito a un elenco preciso di regolamenti stabiliti conformemente all'accordo medesimo, incluso quello sull'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini che viaggiano in veicoli a motore.
- (7) Sebbene il numero di bambini vittime di incidenti automobilistici mortali sia relativamente basso se confrontato con quello dei bambini che restano vittime di incidenti mortali quando sono a piedi o in bicicletta, occorre comunque rafforzare le regole comuni sulla protezione dei bambini. In particolare, le ricerche hanno dimostrato che l'uso di sistemi di ritenuta per bambini può contribuire a ridurre in modo sostanziale la gravità delle lesioni in caso di incidente stradale e che un bambino che viaggia senza essere assicurato per mezzo di un sistema di ritenuta rischia maggiormente e di riportare lesioni più gravi di quanto rischierebbe se fosse assicurato al sedile.
- (8) È necessario tuttavia che gli Stati membri, previo accordo della Commissione, possano concedere talune esenzioni per il trasporto sul loro territorio in considerazione di situazioni particolari. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per evitare gli abusi.
- (9) Poiché sempre più spesso i veicoli di categoria M2 e M3 sono provvisti di cinture di sicurezza conformemente alle direttive 96/36/CE ⁽⁸⁾, 96/37/CE ⁽⁹⁾ e 96/38/CE ⁽¹⁰⁾ della Commissione, è logico imporre ai passeggeri seduti di servirsene. I passeggeri dei veicoli di dette categorie dovrebbero essere informati dell'obbligo di avere le cinture di sicurezza allacciate quando il veicolo è in movimento.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 330.

⁽²⁾ GU C 260 del 17.9.2001, pag. 30.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 (GU C 47 E del 21.2.2002, pag. 156), posizione comune del Consiglio del 14 novembre 2002 (GU C 299 E del 3.12.2002, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 104 del 16.4.1984, pag. 38.

⁽⁵⁾ GU C 68 del 24.3.1986, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.

⁽⁷⁾ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

⁽⁸⁾ Direttiva 96/36/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 178 del 17.7.1996, pag. 15).

⁽⁹⁾ Direttiva 96/37/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa alle finiture interne dei veicoli a motore (resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi) (GU L 186 del 25.7.1996, pag. 28).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 96/38/CE della Commissione, del 17 giugno 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/115/CEE del Consiglio, relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore (GU L 187 del 26.7.1996, pag. 95).

- (10) Non esistono attualmente studi riconosciuti a livello comunitario sull'uso di sistemi di sicurezza per i bambini di meno di 3 anni in veicoli delle categorie M2 e M3. È quindi necessario che, tenuto conto dell'importanza di proteggere i bambini contro qualsiasi tipo di incidente, la Commissione effettui tali studi per determinare il regime comunitario più appropriato da applicare ai bambini che viaggiano in detti veicoli. Tuttavia, in attesa che si concludano tali studi, occorre permettere agli Stati membri di scegliere il regime da applicare.
- (11) L'evoluzione tecnica nel campo dei sistemi di sicurezza è costante. Occorre quindi prevedere un meccanismo di adeguamento tecnico.
- (12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (¹),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 91/671/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente: «Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli».

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi veicolo a motore delle categorie M1, M2, M3 e N1, N2 e N3, definite nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE (*), destinato a circolare su strada, munito di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

2. Ai sensi della presente direttiva:

— le definizioni dei sistemi di sicurezza, comprendenti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini per quanto riguarda i veicoli da categoria M1 e N1, e dei relativi componenti, sono quelle riportate nell'allegato I della direttiva 77/541/CEE (**),

— “rivolto all'indietro” significa orientato nella direzione opposta alla normale direzione di marcia del veicolo.

3. I sistemi di ritenuta per bambini si suddividono in cinque “gruppi di massa”:

- a) gruppo 0 per i bambini di peso inferiore a 10 kg;
- b) gruppo 0 + per i bambini di peso inferiore a 13 kg;
- c) gruppo I per i bambini di peso compreso tra 9 kg e 18 kg;
- d) gruppo II per i bambini di peso compreso tra 15 kg e 25 kg;

e) gruppo III per i bambini di peso compreso tra 22 kg e 36 kg.

4. I sistemi di ritenuta per bambini possono essere suddivisi in due classi:

a) la classe integrale, che può includere una combinazione di cinghie o di componenti flessibili con una fibbia di sicurezza, dispositivi di regolazione, parti di fissaggio e, in alcuni casi, un sedile supplementare e/o uno schermo di protezione, che possono essere ancorati mediante la propria o le proprie cinghie integrali;

b) la classe non integrale, che può includere un sistema di ritenuta parziale che, se usato in combinazione con una cintura di sicurezza per adulti che passa attorno al corpo del bambino o blocca il dispositivo in cui quest'ultimo è collocato, forma un sistema completo di ritenuta per bambini.

(*) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1).

(**) Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore (GU L 220 del 29.8.1977, pag. 95). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/3/CE della Commissione (GU L 53 del 25.2.2000, pag. 1).»

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3:

a) i) Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti dei veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 in circolazione utilizzino i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti.

I bambini di statura inferiore a 150 cm che viaggiano sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 provvisti di sistemi di sicurezza, devono essere assicurati al sedile mediante un sistema di ritenuta per bambini di classe integrale o non integrale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere a) e b), adeguato al peso del bambino quale definito all'articolo 1, paragrafo 3.

Sui veicoli di categoria M1, N1, N2 e N3 sprovvisti di sistemi di sicurezza:

— i bambini di età inferiore ai tre anni non possono viaggiare,

— i bambini di età superiore ai tre anni la cui statura non raggiunge i 150 cm, fatto salvo il punto ii), non possono occupare un sedile anteriore.

(¹) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- ii) Gli Stati membri possono permettere, nel loro territorio, che i bambini la cui statura non raggiunge i 150 cm ma è comunque di almeno 135 cm siano assicurati al sedile da una cintura di sicurezza per adulti. Detti limiti di statura sono riesaminati secondo la procedura di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2.
- iii) Gli Stati membri possono tuttavia permettere che, nel loro territorio, i bambini di cui ai punti i) e ii) non siano assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini durante gli spostamenti in taxi. Tuttavia detti bambini, quando viaggiano in taxi sprovvisti di sistemi di ritenuta, non possono occupare un sedile anteriore.
- b) I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag non sia stato disattivato, anche mediante disattivazione automatica adeguata.
- c) I sistemi di ritenuta per bambini utilizzati devono essere omologati conformemente al regolamento n. 44/03 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alla direttiva 77/541/CEE e alle successive modifiche.
- d) Sino al 9 maggio 2008, gli Stati membri possono permettere l'utilizzazione di sistemi di ritenuta per bambini omologati conformemente alle norme nazionali vigenti nello Stato membro alla data di messa in servizio del sistema oppure alle norme nazionali equivalenti al regolamento 44/03 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alla direttiva 77/541/CEE.
2. Veicoli di categoria M2 e M3:
- a) Gli Stati membri prescrivono che tutti gli occupanti, a partire da tre anni di età, dei veicoli di categoria M2 e M3 in circolazione utilizzino, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli sono provvisti.
- I sistemi di ritenuta per bambini sono omologati a norma del paragrafo 1, lettere c) e d).
- b) I passeggeri dei veicoli di categoria M2 e M3 devono essere informati dell'obbligo di portare cinture di sicurezza quando sono seduti e il veicolo è in movimento. L'informazione deve essere fornita in almeno uno dei seguenti modi:
- dal conducente,
 - dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo,
 - mediante sistemi audiovisivi (ad esempio video),
 - mediante schede e/o il pittogramma stabilito dagli Stati membri conformemente al modello comunitario figurante nell'allegato, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.»
- 4) L'articolo 4 è soppresso.

- 5) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono concedere, per il trasporto sul loro territorio, esenzioni diverse da quelle previste all'articolo 5 per:

- tenere conto di particolari condizioni fisiche o di circostanze particolari di durata limitata,
- consentire l'esercizio efficace di alcune attività professionali,
- garantire il buon svolgimento di attività connesse con servizi di ordine pubblico, di sicurezza o di emergenza,
- consentire che, quando l'installazione di due sistemi di ritenuta per bambini sui sedili posteriori di veicoli di categoria M1 e N1 impedisca, per mancanza di spazio, l'installazione di un terzo sistema di ritenuta, un terzo bambino, a partire da tre anni di età e di statura inferiore a 150 cm, sia assicurato da una cintura di sicurezza per adulti,
- consentire che, ove si tratti di un trasporto occasionale di breve distanza e nel veicolo non sia disponibile nessun sistema di ritenuta per bambini, o non in numero sufficiente, nei sedili dei veicoli di categoria M1 e N1, ad esclusione dei sedili anteriori, i bambini a partire da tre anni di età siano assicurati da una cintura di sicurezza per adulti,
- tener conto delle condizioni particolari di circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana o in agglomerato o in cui è autorizzato il trasporto di passeggeri in piedi.»

- 6) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 6 bis

Gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, concedere esenzioni temporanee diverse da quelle previste agli articoli 5 e 6, onde consentire il trasporto, nell'osservanza della regolamentazione dello Stato membro interessato e per operazioni di trasporto locale, segnatamente trasporto scolastico, nei veicoli di categoria M2 e M3, di un numero di bambini superiore al numero di sedili disponibili provvisti di cinture di sicurezza.

Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare cinque anni a decorrere dal 9 maggio 2003.

Articolo 6 ter

Gli Stati membri possono concedere, per il trasporto nel loro territorio, esenzioni temporanee diverse da quelle previste agli articoli 5 e 6 per consentire, nel rispetto della regolamentazione dello Stato membro interessato, il trasporto sui sedili dei veicoli di categoria M1 e N1, ad esclusione dei sedili anteriori, di un numero di persone superiore al numero di sedili disponibili provvisti di cinture o di sistemi di ritenuta.

Il periodo di validità di tali esenzioni, stabilito dallo Stato membro, non può superare sei anni a decorrere dal 9 maggio 2003.»

7) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 bis

1. Gli articoli 2 e 6 possono essere adattati conformemente alla procedura di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, per tener conto dei progressi tecnici.

2. La Commissione prosegue gli studi sui dispositivi di sicurezza più adeguati intesi a migliorare la protezione di tutti i passeggeri contro ogni tipo di incidente. Essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tali studi e sull'applicazione della presente direttiva, segnatamente sulle esenzioni concesse dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, onde valutare l'opportunità di un rafforzamento delle misure di sicurezza e la necessità di una maggiore armonizzazione. All'occorrenza, sulla scorta della suddetta relazione, la Commissione presenta proposte adeguate.

Articolo 7 ter

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

8) È aggiunto l'allegato figurante in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2006 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 aprile 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DRYS

ALLEGATO

«ALLEGATO

**MODELLO COMUNITARIO DI PITTGRAMMA APPOSTO IN MODO EVIDENTE SU OGNI SEDILE MUNITO
DI CINTURA DI SICUREZZA DEI VEICOLI DI CATEGORIA M2 E M3 CONTEMPLATI DALLA DIRETTIVA
91/671/CEE**

(Colore: bianco su fondo blu)



»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 2003

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta che aggiunge all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale

(2003/315/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire la reciproca assistenza amministrativa in materia doganale tra le due parti, come prevede l'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta ⁽²⁾, entrato in vigore il 1° aprile 1971, occorrerebbe aggiungere un protocollo a detto accordo.
- (2) A tal fine, la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di scambio di lettere.
- (3) L'accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere approvato a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e Malta che aggiunge all'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo d'impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. EFTHYMIU

⁽¹⁾ GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 90.

⁽²⁾ GU L 61 del 14.3.1971, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e Malta che aggiunge all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta un protocollo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, il 5 marzo 2003

Signor,

ho l'onore di far riferimento ai negoziati fra i rappresentanti della Comunità europea e di Malta diretti alla conclusione di un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale che aggiunge un protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970.

Il protocollo, il cui testo figura allegato alla presente, forma parte integrante dell'accordo ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di tale scambio di lettere.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo di Malta su quanto precede.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Gattolere', written in a cursive style. The signature is positioned below the text 'Per la Comunità europea'.

B. Lettera di Malta

Bruxelles, il 5 marzo 2003

Signor,

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«ho l'onore di far riferimento ai negoziati fra i rappresentanti della Comunità europea e di Malta diretti alla conclusione di un accordo sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale che aggiunge un protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta firmato a La Valletta il 5 dicembre 1970.


Il protocollo, il cui testo figura allegato alla presente, forma parte integrante dell'accordo ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di tale scambio di lettere.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo di Malta su quanto precede.»

Con la presente, confermo l'accordo di Malta.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo di Malta



PROTOCOLLO

sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «normativa doganale», qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare adottata dalla Comunità o da Malta che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;
- b) «autorità richiedente», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) «autorità interpellata», l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;
- d) «dati di carattere personale», tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) «operazione contraria alla normativa doganale», qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica alle autorità amministrative delle parti contraenti competenti per l'applicazione del presente protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità ogni informazione atta a consentirle di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata,

in particolare le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale.

2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:

a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci;

b) se le merci importate nel territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.

3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legislative o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:

a) delle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;

b) dei luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

c) delle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;

d) dei mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e ai sensi delle loro disposizioni legislative e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

— azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra parte contraente,

— nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale,

- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale,
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale,
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

Articolo 5

Consegna, notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata adotta, ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- consegnare i documenti o
- notificare le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) autorità richiedente;
 - b) misura richiesta;
 - c) oggetto e motivo della domanda;
 - d) disposizioni legislative o regolamentari e altre disposizioni legislative in causa;
 - e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti a corredo della domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o l'integrazione; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata a norma del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono evase ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della parte contraente interpellata.

3. I funzionari di una parte contraente debitamente autorizzati possono, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata a norma del paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente debitamente autorizzati, d'intesa con l'altra parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, alle copie autenticate o ad altro materiale pertinente.

2. Tale informazione può essere computerizzata.

3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo su richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

*Articolo 9***Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a norma del presente protocollo:

- a) possa pregiudicare la sovranità di Malta o di uno Stato membro tenuto a prestare assistenza a norma del presente protocollo, o
- b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o
- c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.

2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

*Articolo 10***Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi pertinenti della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella parte contraente che li può fornire. A tal fine, le parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme applicabili, comprese eventualmente le disposizioni legislative vigenti negli Stati membri della Comunità.

3. L'utilizzazione, nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi promossi per l'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute a

norma del presente protocollo, è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare, come prova, le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi delle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere il previo consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

*Articolo 11***Periti e testimoni**

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

*Articolo 12***Spese di assistenza**

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

*Articolo 13***Applicazione**

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali di Malta e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti in particolare in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovrebbero essere apportate al presente protocollo.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate ai sensi delle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1. Tenendo conto delle rispettive competenze della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

- non pregiudicano gli obblighi delle parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali,
- vanno considerate un complemento degli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Malta, e

— non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere di interesse comunitario.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Malta, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente protocollo, le parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di comitato speciale istituito dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo di associazione.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 2003

sull'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità nel 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2003) 747]

(I testi in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, italiana, portoghese, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/316/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 2003/60/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità ha già proceduto ad eliminare gradualmente la produzione e il consumo di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano.
- (2) Ogni anno la Commissione deve stabilire gli usi essenziali di queste sostanze controllate, le quantità utilizzabili e le imprese che ne possono fare uso.
- (3) La decisione IV/25 delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (di seguito «protocollo di Montreal») stabilisce i criteri utilizzati dalla Commissione per determinare gli usi essenziali e autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali di sostanze controllate.
- (4) La decisione X/19 delle parti del protocollo di Montreal autorizza la produzione e il consumo necessari a soddisfare gli usi essenziali delle sostanze controllate di cui agli allegati A e B del suddetto protocollo per le attività

di laboratorio e di analisi elencate nell'allegato IV della relazione sulla settima riunione delle parti, alle condizioni specificate nell'allegato II della relazione sulla sesta riunione delle parti e nelle decisioni VII/11 e XI/15 delle parti del protocollo di Montreal.

- (5) Le sostanze necessarie a soddisfare usi essenziali non elencate negli allegati A e B del protocollo di Montreal devono essere oggetto di approvazione specifica delle parti. Questo requisito si applica agli usi essenziali degli idrobromofluorocarburi e del bromoclorometano indicati nell'allegato C del protocollo di Montreal.
- (6) Conformemente al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal, l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, la Germania, l'Irlanda, il Lussemburgo, la Norvegia, il Portogallo, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno di recente stabilito che i clorofluorocarburi (CFC) non sono più essenziali per la produzione di specifici inalatori-dosatori di beta-agonisti a breve durata di azione ⁽³⁾. L'articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l'uso e l'immissione sul mercato dei CFC, salvo qualora tali sostanze siano considerate essenziali alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento. Le decisioni relative al carattere non essenziale dei clorofluorocarburi hanno portato ad una riduzione della domanda

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 29.

⁽³⁾ www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml

di queste sostanze nella Comunità. Inoltre, l'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti contenenti clorofluorocarburi, salvo qualora i CFC siano considerati essenziali alle condizioni stabilite all'articolo 3, paragrafo 1.

- (7) La Commissione ha pubblicato una comunicazione⁽¹⁾ destinata alle imprese che intendono utilizzare sostanze controllate per usi essenziali nella Comunità nel 2003, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative agli usi essenziali previsti nell'anno in questione.
- (8) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato formulato secondo le procedure previste all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi medici essenziali nella Comunità nel 2003 è di 1 895 260,00 kg PRO (potenziale di riduzione dell'ozono).
2. La quantità di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 87 211,365 kg PRO.
3. La quantità di sostanze controllate del gruppo III (halon) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 6 358,70 kg PRO.
4. La quantità di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 133 811,70 kg PRO.
5. La quantità di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 789,68 kg PRO.

⁽¹⁾ GU C 193 del 13.8.2002, pag. 20.

6. La quantità di sostanze controllate del gruppo VII (idrobromofluorocarburi) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 11,335 kg PRO.

7. La quantità di sostanze controllate del gruppo «nuove sostanze» (bromoclorometano) soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000 che possono essere utilizzate per usi essenziali di laboratorio nella Comunità nel 2003 è di 1,248 kg PRO.

Articolo 2

Gli inalatori-dosatori contenenti clorofluorocarburi elencati nell'allegato I non possono essere immessi sul mercato nei paesi in cui l'uso dei CFC per questi prodotti è considerato non essenziale.

Articolo 3

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2003 si applicano le seguenti regole:

- 1) Alle imprese elencate nell'allegato II sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 per usi medici essenziali.
- 2) Alle imprese elencate nell'allegato III sono assegnate quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e di altri clorofluorocarburi completamente alogenati per usi essenziali di laboratorio.
- 3) Alle imprese elencate nell'allegato IV sono assegnate quote di halon per usi essenziali di laboratorio.
- 4) Alle imprese elencate nell'allegato V sono assegnate quote di tetracloruro di carbonio per usi essenziali di laboratorio.
- 5) Alle imprese elencate nell'allegato VI sono assegnate quote di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio.
- 6) Alle imprese elencate nell'allegato VII sono assegnate quote di idrobromofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio.
- 7) Alle imprese elencate nell'allegato VIII sono assegnate quote di bromoclorometano per usi essenziali di laboratorio.
- 8) Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromofluorocarburi e bromoclorometano per usi essenziali sono indicate nell'allegato IX.

Articolo 4

Le seguenti imprese sono destinatarie della presente decisione:

3M Health Care Ltd
3M House Morley Street
Loughborough
Leicestershire LE11 1EP
United Kingdom

Acros Organics bvba
Janssen Pharmaceuticaaan 3a
B-2440 Geel

Agfa-Gevaert NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsel

Atofina SA
Cours Michelet — La Défense 10
F-92091 Paris La Défense

Aventis
London Road, Holmes Chapel
Cheshire CW4 8BE
United Kingdom

Bespak PLC
North Lynn Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk PE30 2JJ
United Kingdom

Bie & Berntsen A/S
Sandbækvej 7
DK-2610 Rødovre

Biosolve BV
Waalreneweg 17
5554 HA Valkenswaard
Nederland

Boehringer Ingelheim GmbH
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein

Butterworth Laboratories Ltd
54 Waldegrave Road, Teddington
Middlesex TW11 8NY
United Kingdom

Carl Roth GmbH
Schoemperlenstr. 1-5
D-76185 Karlsruhe

Chiesi Farmaceutici SpA
Via Palermo 26/A
I-43100 Parma

Dow Benelux BV
Herbert H. Dowweg
4542 NM Hoek
Nederland

Ecotechnics SpA
Via L. Longo 21/23
I-50019 Sesto Fiorentino, Firenze

Environnement SA
111, Bd Robespierre, BP 4513
F-78304 Poissy

Fisher Scientific
Bishop Meadow Road
Loughborough LE11 5RG
United Kingdom

GlaxoSmithKline
Speke Boulevard
Speke
Liverpool L24 9JD
United Kingdom

Groupe de Physique des Solides — CNRS
Université Paris 7 Denis-Diderot et Paris 6 Pierre
et Marie Curie
F-75251 Paris Cedex 5

Honeywell Specialty Chemicals
Wunstorfer Straße 40
Postfach 100262
D-30918 Seelze

IG Sprühtechnik GmbH
Im Hemmet 1
D-79664 Wehr

Ineos Fluor Ltd
PO Box 13, The Heath
Runcorn
Cheshire WA7 4QF
United Kingdom

IVAX Ltd
Unit 301 Industrial Park
Waterford
Ireland

Jaba Farmacêutica SA
Rua da Tapada Grande, 2
P-2710-089 Abrunheira, Sintra

Katholieke Universiteit Leuven
Krakenstraat 3
B-3000 Leuven

Laboratorio Aldo Unión SA
Baronesa de Maldá 73
Esplugues de Llobregat
E-08950 Barcelona

Laboratorios Lesvi SA
Aptdo. Correos 65
E-08740 Sant Andreu de la Barca

Laboratoires sérobiologiques
3, rue de Seichamps
F-54425 Pulnoy

Laboratorios Vita SA
Avenue Barcelona 69
E-08970 Sant Joan Despí

LGC Promochem GmbH
Mercatorstr. 51
D-46485 Wesel

Merck KGaA
Frankfurter Straße 250
D-64271 Darmstadt

Miza Pharmaceuticals Ltd
Astmoor Industrial Estate
9 Arkwright Road RUNCORN
Cheshire WA7 1NU
United Kingdom

Otsuka Pharmaceuticals SA (E)
Provenca 388
E-08025 Barcelona

Panreac Química SA
Riera de Sant Cugat 1
E-08110 Montcada I Reixac

Rathburn Chemicals Mfg Ltd
Caberston Road
Walkerburn EH43 6AS
Scotland

Rohs Chemie GmbH
Berliner Str. 54
D-53819 Neunkirchen-Seelsheid

Schering-Plough Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist Op Den Berg

SDS Solvants, Documentation, Synthèses SA
ZI de Valdonne, BP 4
F-13124 Peypin

SICOR S.p.A
Via Terrazzano 77
I-20017 Rho Milano

Sigma Aldrich Chemie GmbH
Riedstraße 2
D-89555 Steinheim

Sigma Aldrich Chimie SARL
80, rue de Luzais, L'Île d'Abeau
Chesnes
F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

Sigma Aldrich Company Ltd
The Old Brickyard
New Road
Gillingham SP8 4XT
United Kingdom

Sigma Aldrich Laborchemikalien
Wunstorfer Straße 40, Postfach 100262
D-30918 Seelze

Valeas SpA Pharmaceuticals
Via Vallisneri, 10
I-20133 Milano

Valois SA
50, avenue de l'Europe
F-78160 Marly-le-Roi

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI) SpA —
LINDAL Group Italia
Via del Pino, 10
I-23854 Olginate (LC)

VWR ISAS
201, rue Carnot
F-94126 Fontenay-sous-Bois

YA-Kemia Oy
Teerisuonkuja 4
FIN-00700 Helsinki

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2003.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Conformemente al paragrafo 3 della decisione XII/2 sulle misure atte a favorire il passaggio ad inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, adottata in occasione della dodicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal, nel dicembre 2002 le seguenti parti hanno stabilito che, data l'esistenza di inalatori-dosatori privi di clorofluorocarburi, i CFC non sono più considerati essenziali, ai sensi del protocollo, se utilizzati in combinazione con i seguenti prodotti:

Elenco di sostanze non essenziali

Paese	Prodotto	Salbutamolo	Terbutalina	Fenoterolo	Orciprenalina	Reproterolo	Carbuterolo	Esoprenalina	Pirbuterolo	Clenbuterolo	Bitolterolo	Procaterolo
Austria		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Belgio		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Danimarca		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Finlandia		x										
Francia		x										
Germania		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Irlanda		x										
Lussemburgo		x										
Norvegia		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Portogallo		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Paesi Bassi		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Regno Unito		x										

Fonte: www.unep.org/ozone/dec12-2-3.pdf

ALLEGATO II

Usi medici essenziali

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo I utilizzabili per la produzione di dosatori-inalatori per il trattamento dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche:

3M (UK)	Lab Vita (E)
Aventis (UK)	Lab. Aldo-Union (E)
Bespak (UK)	MIZA Pharmaceuticals (UK)
Boehringer Ingelheim (D)	Otsuka Pharmaceuticals (E)
Chiesi (I)	Schering-Plough (B)
Glaxo Smith Kline (UK)	Sicor (I)
IG Sprühtechnik (D)	Valeas (I)
IVAX (IRL)	Valois (F)
Jaba Farmaceutica (P)	VARI (I)
Lab Lesvi (E)	

*ALLEGATO III***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate dei gruppi I e II utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Agfa-Gevaert (B)	Ineos Fluor (UK)
Atofina (F)	Katholieke Universiteit Leuven (B)
Bie & Berntsen (DK)	LGC Promochem (D)
Biosolve (NL)	Merck KGaA (D)
Butterworth Laboratories (UK)	Panreac Quimica (E)
Carl Roth (D)	Rathburn Chemicals (UK)
Dow Benelux (NL)	SDS Solvants (F)
Ecotechnics SpA (I)	Sigma Aldrich Chemie (D)
Environnement SA (F)	Sigma Aldrich Chimie (F)
Groupe de Physique des Solides (F)	Sigma Aldrich Company (UK)
Honeywell Specialty Chemicals (D)	VWR ISAS (F)

*ALLEGATO IV***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo III utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Butterworth Laboratories (UK)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Company (UK)

*ALLEGATO V***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo IV utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (B)	Rathburn Chemicals (UK)
Agfa-Gevaert (B)	Rohs Chemie (D)
Bie & Berntsen (DK)	SDS Solvants (F)
Biosolve (NL)	Sigma Aldrich Chemie (D)
Dow Benelux (NL)	Sigma Aldrich Chimie (F)
Fisher Scientific (UK)	Sigma Aldrich Company (UK)
Katholieke Universiteit Leuven (B)	Sigma Aldrich Laborchemikalien (D)
Laboratoires Sérologiques (F)	VWR ISAS (F)
Merck KGaA (D)	YA-Kemia Oy (FIN)
Panreac Quimica (E)	

*ALLEGATO VI***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo V utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (B)	Rathburn Chemicals (UK)
Agfa-Gevaert (B)	Sigma Aldrich Chemie (D)
Dow Benelux (NL)	Sigma Aldrich Chimie (F)
Katholieke Universiteit Leuven (B)	Sigma Aldrich Company (UK)
Merck KGaA (D)	VWR ISAS (F)
Panreac Quimica (E)	

*ALLEGATO VII***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di sostanze controllate del gruppo VII utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Acros Organics (B)
Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)
Sigma Aldrich Company (UK)

Le quote non possono essere detratte finché la Commissione non abbia notificato a ciascuna impresa che le parti del protocollo di Montreal hanno autorizzato l'impiego nel 2003 di idrobromofluorocarburi per usi essenziali.

*ALLEGATO VIII***Usi essenziali di laboratorio**

Imprese a cui sono assegnate quote di bromoclorometano utilizzabili per attività di laboratorio e di analisi:

Ineos Fluor (UK)
Sigma Aldrich Chimie (F)

Le quote non possono essere detratte finché la Commissione non abbia notificato a ciascuna impresa che le parti del protocollo di Montreal hanno autorizzato l'impiego nel 2003 di bromoclorometano per usi essenziali.

ALLEGATO IX

[L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate].

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2003

che modifica la decisione 2003/289/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria in Belgio

[notificata con il numero C(2003) 1555]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/317/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 aprile 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione di nutrire forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nella provincia del Limburgo, che in seguito è stata ufficialmente confermata.
- (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.
- (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità belghe, la Commissione ha adottato la decisione 2003/275/CE ⁽⁷⁾ del 16 aprile 2003 recante misure protettive connesse a forti sospetti della

presenza dell'influenza aviaria in Belgio, successivamente modificata dalla decisione 2003/289/CE ⁽⁸⁾, con cui ha rinforzato le misure adottate dal Belgio.

- (4) Le misure fissate dalla decisione 2003/289/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.
- (5) Gli altri Stati membri hanno già adeguato le misure che applicano agli scambi e sono sufficientemente informati dalla Commissione, in particolare nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, sul periodo opportuno della loro applicazione.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/289/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), dopo la parola «azienda» sono inserite le parole «o un capannone».
- 2) All'articolo 8, l'espressione «sino alle ore 24.00 del 12 maggio 2003» è sostituita da «sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003».
- 3) È aggiunto il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Il Belgio modifica le misure da esso applicate agli scambi in modo da renderle conformi alla presente decisione e rende immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Esso ne informa senza indugio la Commissione.»

- 4) Il testo dell'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 99 del 17.4.2003, pag. 57.⁽⁸⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 24.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Gebied A

Het toezichtsgebied Limburg, afgebakend op 20 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:

- de N74 vanaf de Nederlandse grens in zuidelijke richting tot aan de Overpelterbaan (Overpelt);
- vervolgens, de Overpelterbaan in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N747;
- vervolgens de N747 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N15;
- vervolgens de N15 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de E314 (A2);
- vervolgens de E314 (A2) in oostelijke richting tot aan de kruising met de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk;
- vervolgens de gemeentegrens tussen Houthalen-Helchteren en Genk, tussen Opglabbeek en achtereenvolgens As en Maaseik, en tussen Meeuwen-Gruitrode en Maaseik in noordoostelijke richting tot aan de kruising met de N771;
- vervolgens N771 in zuidoostelijke richting en voorbij de kruising met de N78 in dezelfde richting verlengd tot aan de grens met Nederland;
- vervolgens de grens met Nederland in noordelijke richting tot aan de N74.

Gebied B

Het beschermingsgebied Westmalle, afgebakend op 23 april 2003 om 18.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:

- de N133 vanuit het centrum van Brecht in zuidoostelijke richting tot aan de kruising met de N12;
- vervolgens de N12 in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Bethaniënlei (Zoersel);
- vervolgens de Bethaniënlei in westelijke richting tot aan de kruising met de Kerklei (Brecht);
- vervolgens de Kerklei in westelijke richting tot aan de kruising met de Brugstraat;
- vervolgens de Brugstraat, overgaand in de Handelslei in westelijke richting tot aan de kruising met de N115 (Brecht);
- vervolgens de N115 in noordoostelijke richting tot de kruising met de N133.

Gebied C

Het beschermingsgebied Meer, afgebakend op 24 april 2003 om 16.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:

- de N146 (Meer) vanaf de Nederlandse grens in oostelijke en zuidelijke richting tot aan de kruising met Het Lak (Hoogstraten);
- vervolgens Het Lak, overgaand in de Terbeeksestraat in westelijke richting tot aan de kruising met de Gestelsestraat;
- vervolgens de Gestelsestraat, overgaand in Hinnenboomstraat in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Blauwen Draaiboom;
- vervolgens de Blauwen Draaiboom in westelijke richting tot aan de kruising met de Vlamingweg (Wuustwezel);
- vervolgens de Vlamingweg in westelijke richting tot aan de kruising met de Muntweg;
- vervolgens de Muntweg in zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Meerseweg;
- vervolgens de Meerseweg in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N144;
- vervolgens de N144 in westelijke richting tot de kruising met de Vloeiweg;
- vervolgens de Vloeiweg in noordelijke richting tot de kruising met Tereik;
- vervolgens Tereik in noordelijke richting tot aan de Nederlandse grens;
- vervolgens de Nederlandse grens in noordelijke richting tot aan de N146.

Gebied D

Het beschermingsgebied Loenhout, afgebakend op 28 april 2003 om 10.00 uur, omvat het deel van het Belgische grondgebied dat gelegen is binnen de omtrek gevormd door:

- de N144 vanaf de Vloeiweg (Loenhout) in oostelijke richting tot aan de kruising met Vorssingersweg;
- vervolgens de Vorssingersweg in zuidelijke richting en verder doorgetrokken tot aan de gemeentegrens tussen Wuustwezel en Brecht;
- vervolgens de gemeentegrens tussen Wuustwezel en Brecht in westelijke richting tot aan de Laboureur (Brecht);
- vervolgens de Laboureur in zuidoostelijke en vervolgens zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Vogelzang;
- vervolgens de Vogelzang in zuidoostelijke richting tot aan de kruising met de Achterkloosterstraat;

- vervolgens de Achterkloosterstraat in zuidwestelijke richting tot aan de kruising met de Kloosterstraat;
 - vervolgens de Kloosterstraat in zuidelijke richting tot aan de kruising met Grijspeird;
 - vervolgens Grijspeird in westelijke richting tot aan de kruising met de Vondel;
 - vervolgens de Vondel in zuidelijke richting tot aan de kruising met de Legeweg;
 - vervolgens de Legeweg in westelijke richting tot aan de kruising met de Broeckhovenstraat;
 - vervolgens de Broeckhovenstraat in westelijke richting tot aan de kruising met de N115;
 - vervolgens de N115 in westelijke richting tot aan de kruising met de N133;
 - vervolgens de N133 in noordelijke richting tot aan de kruising met de Akkerstraat (Wuustwezel);
 - vervolgens de Akkerstraat in oostelijke en noordelijke richting tot aan de kruising met de Donkweg;
 - vervolgens de Donkweg in oostelijke richting tot aan de kruising met de N144;
 - vervolgens de N144 in oostelijke richting tot aan de kruising met de Bosweg;
 - vervolgens de Bosweg in noordelijke richting tot aan de kruising met de Dijkweg;
 - vervolgens in vogelvlucht vanaf de kruising van de Dijkweg en de Bosweg in oostelijke richting tot aan de kruising van de Vloeiweg en de Hoekweg;
 - vervolgens de Vloeiweg in zuidelijke richting tot aan de kruising met de N144.»
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2003

che modifica la decisione 2003/290/CE recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 1556]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/318/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di vari focolai di influenza aviaria con forte carattere patogeno.
- (2) Prima che la malattia fosse ufficialmente confermata, i Paesi Bassi hanno preso misure immediate secondo quanto previsto dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁶⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (3) Per motivi di chiarezza e di trasparenza e previa consultazione delle autorità olandesi, la Commissione ha adottato la decisione 2003/153/CE ⁽⁷⁾, del 3 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria nei Paesi Bassi, con cui ha rinforzato le misure adottate dai Paesi Bassi.

- (4) Successivamente, previa consultazione delle autorità olandesi e valutazione della situazione con tutti gli Stati membri, sono state adottate le decisioni 2003/156/CE ⁽⁸⁾, 2003/172/CE ⁽⁹⁾, 2003/186/CE ⁽¹⁰⁾, 2003/191/CE ⁽¹¹⁾, 2003/214/CE ⁽¹²⁾, 2003/258/CE ⁽¹³⁾ e 2003/290/CE ⁽¹⁴⁾.
- (5) Le misure fissate dalla decisione 2003/290/CE devono essere prorogate e adattate in base all'evoluzione della malattia.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2003/290/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), dopo la parola «azienda» sono inserite le parole «o un capannone».
- 2) All'articolo 8, l'espressione «sino alle ore 24.00 del 12 maggio 2003» è sostituita da «sino alle ore 24.00 del 16 maggio 2003».

Articolo 2

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 64 del 7.3.2003, pag. 36.⁽⁹⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 27.⁽¹⁰⁾ GU L 71 del 15.3.2003, pag. 30.⁽¹¹⁾ GU L 74 del 20.3.2003, pag. 30.⁽¹²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 48.⁽¹³⁾ GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 65.⁽¹⁴⁾ GU L 105 del 26.4.2003, pag. 28.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/319/PESC DEL CONSIGLIO
dell'8 maggio 2003**

relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo (RDC) e che abroga la posizione comune 2002/203/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) L'Unione europea ritiene che si possa raggiungere una pace duratura nella Repubblica democratica del Congo (RDC) attraverso una pace negoziata che sia equa per tutte le parti, il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale della RDC il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo in tutti gli Stati della regione, nonché dei principi di buon vicinato e di non ingerenza negli affari interni, pur tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza della RDC e dei paesi limitrofi.

L'obiettivo della presente posizione comune è sostenere l'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e dei vari accordi di pace, sia interni che internazionali, realizzati nel 2002 e il 6 marzo 2003, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il processo globale di pace in corso nella RDC.

Articolo 2

(2) L'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco è stato firmato il 10 luglio 1999 dalla RDC, l'Angola, la Namibia, il Ruanda, l'Uganda, lo Zimbabwe, il «Mouvement pour la Libération du Congo» e il «Rassemblement Congolais pour la Démocratie». In seguito a ciò l'accordo di Pretoria tra la RDC e il Ruanda è stato firmato il 30 luglio 2002, l'accordo di Luanda, tra la RDC e l'Uganda, è stato firmato il 6 settembre 2002 e gli accordi di Pretoria nel contesto del dialogo intercongolese sono stati firmati rispettivamente il 17 dicembre 2002 e il 6 marzo 2003.

L'Unione europea sosterrà le azioni intraprese dalle Nazioni Unite e dall'Unione africana a sostegno dell'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco, dell'accordo di Pretoria (luglio 2002), dell'accordo di Luanda (settembre 2002), e degli accordi di Pretoria nel contesto del dialogo intercongolese (rispettivamente dicembre 2002 e marzo 2003), nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ed opererà in stretta cooperazione con tali organismi e con altri attori pertinenti della comunità internazionale nell'ambito dell'attuazione della presente posizione comune.

(3) Il 15 dicembre 2001 il Consiglio europeo di Laeken ha ribadito il suo pieno sostegno all'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco.

Articolo 3

(4) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000), 1304 (2000), 1332 (2000), 1341 (2001), 1355 (2001) e 1376 (2001), 1399 (2002), 1417 (2002), 1445 (2002), 1457 (2003) e 1468 (2003).

L'UE continuerà ad adoperarsi per una stretta osservanza del cessate il fuoco tra i firmatari dell'accordo di Lusaka e a dare il suo sostegno, a tal fine, alla missione di osservazione delle Nazioni Unite in Congo (MONUC) e alla commissione militare mista (CMM). L'Unione europea, ricordando di avere espresso compiacimento per il ritiro delle truppe straniere dalla RDC, a seguito degli accordi di Pretoria (luglio 2002) e di Luanda (settembre 2002), esorterà al completo ritiro di tutte le truppe straniere dalla RDC, conformemente all'accordo di Lusaka, degli accordi di Pretoria e di Luanda e delle decisioni prese su tale base, nonché alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, sotto l'appropriata sorveglianza della MONUC.

(5) È opportuno abrogare la posizione comune 2002/203/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 68 del 12.3.2003, pag. 1.

Articolo 4

L'UE ritiene che gli accordi di pace tra la RDC e il Ruanda (luglio 2002) e tra la RDC e l'Uganda (settembre 2002) rappresentino un passo fondamentale verso la normalizzazione delle relazioni tra i firmatari e verso il ristabilimento di una pace duratura nella regione dei Grandi Laghi. L'UE ritiene che la piena applicazione di tali accordi sia assolutamente necessaria e che essa debba essere realizzata nello stesso spirito costruttivo che ha portato alla firma degli accordi globali, ed esorterà tutte le parti in causa ad astenersi dal sostenere i gruppi locali contrari a tali accordi.

Articolo 5

L'UE agirà ai fini di una rapida attuazione del processo di disarmo, smobilitazione, rimpatrio, ricollocazione e reinserimento (DDRRR) dei combattenti dei gruppi armati, tenendo presente la distinzione che si deve fare tra gruppi stranieri e gruppi congolese, come previsto negli accordi di Lusaka e di Pretoria, che costituisce un elemento fondamentale per il ritorno alla pace nella regione. L'UE rammenta che tale processo deve avvenire in modo volontario, con la collaborazione di tutti i firmatari dell'accordo di Lusaka, e deve poter essere sostenuto da un'azione coordinata della comunità internazionale. L'UE sosterrà l'azione della MONUC e del meccanismo di verifica della parte terza (TPVM) e della CMM, come previsto dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, dall'accordo di Lusaka e dall'accordo di Pretoria (luglio 2002). L'UE offrirà ulteriore sostegno al processo di disarmo, smobilitazione, rimpatrio, ricollocazione e reinserimento (DDRRR) attraverso misure appropriate, in particolare sostenendo il programma di smobilitazione e reinserimento che coinvolge vari paesi (MDRP) per la regione dei Grandi Laghi.

L'UE sosterrà le iniziative prese dal governo della RDC per collaborare con il tribunale penale internazionale per il Ruanda e lo esorterà a continuare su questa via.

Articolo 6

L'UE conferma che sosterrà l'accordo globale e completo sulla transizione nella RDC, firmato a Pretoria il 17 dicembre 2002, nonché all'accordo di Pretoria del 6 marzo 2003 sulle misure di transizione e al memorandum in materia di sicurezza e di forze armate, nel contesto del dialogo intercongolese. L'UE inviterà le parti firmatarie ad attuare in buona fede le disposizioni di tali accordi e a cooperare per la formazione di un governo nazionale di transizione in cui siano rappresentate tutte le parti, che avrà la responsabilità di guidare la RDC fino alle prime elezioni democratiche per un celere e completo ripristino della democrazia rappresentativa, che costituisce una garanzia essenziale per lo sviluppo duraturo ed equo del paese. L'UE sarà pronta a sostenere l'attuazione di questi accordi. Essa darà pieno appoggio all'inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per il dialogo intercongolese. Essa ribadisce la sua disponibilità a sostenere la transizione, non appena costituite le istituzioni, attraverso progetti intesi, tra l'altro, all'aiuto alla popolazione, al rafforzamento delle strutture dello Stato,

alla ricostruzione economica del paese e ai progetti di disarmo, smobilitazione, rimpatrio, ricollocazione e reinserimento dei gruppi armati (DDRRR). In questo contesto l'UE sottolineerà l'importanza che si aderisca agli accordi tra la RDC e le istituzioni finanziarie internazionali, specialmente l'accordo concernente lo strumento di crescita e di alleviamento della povertà (PRGF) tra il governo della RDC e il Fondo monetario internazionale.

Articolo 7

L'UE esorterà a un arresto immediato del conflitto armato e delle violenze in tutte le regioni della RDC. L'UE condanna nei termini più decisi le atrocità recentemente commesse nella parte orientale del paese, specialmente nella regione Ituri. I responsabili devono essere assicurati alla giustizia. L'UE rammenta che lo statuto di Roma del tribunale penale internazionale è applicabile a tutti gli atti di genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra commessi nel territorio della RDC dopo l'entrata in vigore dello stesso (1° luglio 2002). L'UE esorterà al ritiro completo delle truppe straniere dalla regione Ituri, nonché al potenziamento del processo di DDRRR, all'attuazione completa del mandato della MONUC, e agli sforzi intesi al consolidamento della pace, che sono fondamentali per raggiungere una certa stabilità nelle regioni Ituri e Kivu. L'UE esorterà tutti i gruppi della regione Ituri a porre fine al conflitto in tale zona e tutte le parti a cooperare pienamente per costituire la commissione di pacificazione dell'Ituri. Essa esorterà anche a integrare nella commissione di pacificazione dell'Ituri quei gruppi della regione che non hanno ancora dato il loro sostegno alla stessa. L'UE ritiene che tale commissione di pacificazione possa più facilmente raggiungere un consenso con una presidenza neutrale e in presenza di un completo ritiro delle truppe straniere. Essa inviterà i governi della RDC, del Ruanda e dell'Uganda a far uso di tutta la loro influenza per mettere fine alle tensioni e a operare per assicurare nella regione Ituri condizioni che consentano di attuare efficacemente l'accordo di Luanda (settembre 2002). L'UE prende atto della recente modifica dell'accordo di Luanda a tal fine, effettuata a Dar es Salaam nel febbraio 2003, e conformemente all'UNSCR 1468 (2003) inviterà il governo dell'Uganda a tener fede al suo impegno di ritirare le sue truppe senza ulteriori indugi.

Articolo 8

L'UE condanna lo sfruttamento illegale delle risorse naturali, che rappresenta una delle cause e delle conseguenze dei quattro anni di guerra, nonché un fattore che alimenta conflitti prolungati, secondo la recente relazione ONU del gruppo di esperti sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali e di altre ricchezze nella RDC. L'UE invita tutti gli Stati a trarre le appropriate conclusioni dai risultati di tale gruppo ed esorta tutti gli Stati interessati a prendere le necessarie misure. L'UE sostiene l'azione decisa nella risoluzione 1457 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2003), che dovrebbe contribuire a mettere fine a siffatto sfruttamento. L'UE è pronta a cooperare con il gruppo per l'adempimento del nuovo mandato.

Articolo 9

L'UE garantirà alla RDC un appropriato livello di aiuto umanitario e allo sviluppo, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 6, e offrirà il suo sostegno al governo di transizione per la ricostruzione e lo sviluppo del paese, avendo cura che ne traggano beneficio tutti i congolese e tutte le regioni della RDC e che esso contribuisca in modo dinamico e proattivo al processo di pace, favorendo il ripristino dello Stato congolese, il buon governo, il miglioramento della situazione economica nonché il rispetto dei diritti dell'uomo. Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di proseguire gli sforzi per raggiungere gli obiettivi summenzionati.

Articolo 10

L'UE, nella sua cooperazione con i paesi della regione coinvolti nella crisi congolese, terrà conto degli sforzi da essi compiuti per l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco, degli accordi di pace e delle risoluzioni di cui all'articolo 2.

Articolo 11

L'UE continuerà a sostenere il processo di pace nel Burundi basato sull'accordo di Arusha, il cui successo è legato alla soluzione della crisi congolese e che può di per sé promuovere la pace e la stabilità nella regione dei Grandi Laghi. L'UE appoggerà la riunione di una conferenza internazionale sulla pace, la sicurezza, la democrazia e lo sviluppo nella regione dei Grandi Laghi non appena l'evoluzione dei processi di pace di Lusaka e di Arusha lo consentirà e non appena lo decideranno i paesi interessati.

Articolo 12

L'UE si riserva il diritto di modificare o annullare qualsiasi azione di sostegno all'attuazione dell'accordo di Lusaka sul cessate il fuoco e dei successivi accordi, se le parti di tali accordi non si atterrano alle disposizioni degli stessi.

Articolo 13

La posizione comune 2002/203/PESC è abrogata.

Articolo 14

L'attuazione della presente posizione comune sarà oggetto di regolari controlli, segnatamente per tener conto degli sviluppi nel processo di pace nella RDC.

Articolo 15

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione. Essa è riesaminata alla luce degli sviluppi nella regione. Una nuova decisione sarà comunque adottata entro l'8 maggio 2004.

Articolo 16

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS
